

CXXIX.

TORNATA DI DOMENICA 24 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Atti vari:

Disegno di legge (*Presentazione*):

Assegnazione straordinaria sul bilancio dell'interno (COLOMBO). Pag. 4649

Disegno di legge:

Infortuni sul lavoro (*Fine della discussione*). . . 4656

Oratori:

CHIMIRRI, *relatore*. 4659

4660-62-63-66-67-68-70-75-76-78

DANEO E. 4665-74

FERRERO DI CAMBIANO 4661

4662-63-64-77

FIAMBERTI. 4657-69

GARLANDA 4663-67

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura e com-**mercio*. 4657

4658-60-66-72-74-76-77

MICHELOZZI 4657

4658-60-63-68-73-74-75-76-77

MURMURA 4670

NOCITO 4664

4666-67-70-72

PICCOLO-CUPANI 4666

PIPITONE 4659

RIZZETTI 4673

STELLUTI-SCALA. 4671-77

TOZZI 4665

ZAVATTARI. 4657

4658-64-68-72-75-78

Interrogazioni:

Guardia di finanza omicida:

Oratori:

ARCOLEO, *sotto-segretario di Stato per le fi-*
nanze. 4650-51COSTA, *ministro guardasigilli*. 4651

DONATI 4650-51

IMBRIANI 4651

Stretto di Messina:

Oratori:

CASTORINA. 4653

COSTA, *ministro guardasigilli*. 4656DE MARTINO, *sotto-segretario di Stato per la-*
vori pubblici. 4652-55

PICARDI. 4654-56

TRIPEPI F. 4655-56

La seduta comincia alle 14.10.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta pomeridiana, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Biscaretti, di giorni 8; Marinelli, di 8; Pini, di 2. Per motivi di salute l'onorevole Bertini, di giorni 8. Per ufficio pubblico l'onorevole Casana, di giorni 4.

(Sono conceduti).

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per assegnazione straordinaria di lire 11,500 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1895-96, per il pagamento dovuto alla ditta Giachetti di Torre Annunziata, in seguito all'abbruciamiento disposto dalle autorità governative di un barcone di proprietà della ditta stessa.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato ed inviato alla Commissione del bilancio.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. Viene per prima l'interrogazione dell'onorevole Schiratti al ministro dell'interno.

È presente l'onorevole Schiratti?

Una voce. Non c'è!

Presidente. Non essendo presente l'onorevole interrogante, si dichiara decaduta questa interrogazione.

Viene poi l'interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio ai ministri delle finanze e di grazia e giustizia « circa due omicidi commessi da una guardia di finanza della sezione di Pontecorvo, nei giorni 15 e 17 marzo. »

Donati. Chiedo di parlare per un appello al Regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Donati. Ieri l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze rispose a questa identica interrogazione dell'onorevole Imbriani la quale oggi vedo riportata all'ordine del giorno; e rispose dicendo che aveva chiesto informazioni in argomento, ma che, trattandosi d'azione giudiziaria, non poteva per ora dare schiarimenti.

L'onorevole Imbriani ha replicato quello che ha creduto, e l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze tornò a dire, che altre spiegazioni non poteva aggiungere.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Donati. Ora non è stato senza mia meraviglia, che ho veduto mantenuta oggi all'ordine del giorno quella stessa interrogazione, che fu svolta ieri. L'onorevole Imbriani sa che il regolamento è la guarentigia delle nostre discussioni parlamentari e che, a norma del regolamento, la sua interrogazione deve essere iscritta dopo tutte le altre. Del resto, io non mi oppongo a che l'onorevole Arcoleo, se è presente oggi, dia delle altre spiegazioni all'onorevole Imbriani; ma prego l'Ufficio di presidenza di curare il regolamento, perchè le interrogazioni non vengano mantenute all'ordine del giorno, quando l'interrogante ne ha perduto il diritto.

Mi preme di soggiungere che non dico questo perchè io voglia impedire all'onorevole Imbriani, mio amico personale, di esercitare il suo diritto, che, del resto, esercita con tutta la maggiore possibile larghezza, ma perchè spero di averlo alleato nel mandare all'ufficio di Presidenza che il re-

golamento, che egli invoca tanto spesso, venga costantemente mantenuto.

Presidente. Onorevole Donati, Ella non può fare una rimostranza così vivace sull'ordine del giorno, imputando, quasi, alla Presidenza di aver violato il regolamento, iscrivendo questa interrogazione al posto in cui si trova.

Evidentemente ieri dev'essere corso un equivoco nel senso che, non avendo potuto il ministro delle finanze dare una risposta concreta all'interrogazione dell'onorevole Imbriani, dev'essersi inteso che l'interrogazione dovesse rimanere nell'ordine del giorno. E quando corre questo accordo fra il Governo e l'interrogante, l'interrogazione rimane nell'ordine del giorno; diversamente non saprei spiegare il motivo per cui questa interrogazione figurò al posto in cui si trovava ieri.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per le finanze. La difficoltà del ministro delle finanze era di dover essere breve, perchè l'onorevole Imbriani interrogava sopra un fatto, che attualmente è nel dominio del potere giudiziario.

C'è un processo aperto, c'è un mandato di cattura e, in questo caso, il ministro delle finanze, e per esso il sotto-segretario di Stato, non poteva estendersi in tanti particolari perchè, in questi casi, una esposizione di fatti in cronaca può pregiudicare gl'interessi degli uni e degli altri, e questo non credo che sia compito dell'interrogazione.

L'onorevole Imbriani, che ha tanto senso di misura, quando lo vuole esercitare, (*Si ride*) ha trovato giusta questa osservazione, salvo quando l'onorevole Imbriani domandava se le autorità di finanza avessero fatto il loro dovere, senza ostacolare in quella parte preliminare, l'esercizio del potere dell'autorità giudiziaria.

Non voglio dire altro, perchè spetta all'onorevole Imbriani di dire se insista nella sua interrogazione.

Presidente. Sta bene: dunque il ministro aveva risposto ieri; ed oggi, esplicando come si passarono le cose ieri, è tornato a rispondere, per cui ha dato una doppia risposta cioè quella d'oggi identica a quella d'ieri.

Ieri l'onorevole Imbriani fece la sua replica, onde tutto rimane esaurito.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Imbriani, lasci andare, perchè Ella non c'entra in nessuna ma-

niera in questo incidente. La rimostranza non è stata mossa a lei, è stata mossa qui all'ufficio di Presidenza essendosi domandato perchè questa interrogazione si trova iscritta. Sarà corso un equivoco, per cui questa interrogazione ha la fortuna di aver avuto una doppia risposta, una ieri ed una oggi. (*Si ride*). Facciamola finita.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ella non c'entra proprio.

Imbriani. Almeno mi permetterà di dire che nessuno più di me è osservante del regolamento: rispondo così al collega Donati. Quindi sono lieto ogni qualvolta si rileva una violazione del regolamento per reclamarne l'osservanza. Però a me pare che qui nel caso mio non ci fosse da fare appunto, ed ha già risposto il nostro presidente.

Poichè risposta non era stata data, ed io avevo mantenuto la mia interrogazione, così era rimasta all'ordine del giorno.

Donati. È per questo che ho fatto il mio appunto.

Imbriani. Ora, se permette il nostro presidente, la mia interrogazione era stata rivolta non solo al ministro delle finanze, ma anche al ministro di grazia e giustizia, e la risposta data oggi dal sotto-segretario di Stato essendo press'a poco quella di ieri naturalmente non poteva contentarmi.

Presidente. Va bene.

Imbriani. Ed è perciò che vorrei sapere se si procede secondo giustizia. D'altra parte debbo inculcare al ministro delle finanze che richiami un poco all'osservanza del diritto umano i suoi inferiori. Questo ho il diritto di dire.

Donati. Onorevole presidente, Ella non può pensare ch'io taccia di fronte all'appunto che sia stata troppo vivace la mia osservazione verso l'Ufficio di Presidenza. Ammetto con l'onorevole presidente che si sia trattato di un equivoco, e colgo l'occasione per essere completamente d'accordo (non mi avverrà di frequente) coll'onorevole Imbriani, nel dire che il regolamento va rispettato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Io posso assicurare l'onorevole Imbriani che per il fatto, a cui allude la sua interrogazione, si procede. Per poter dire che si sia proceduto con giustizia aspetteremo che il processo abbia avuto il suo svolgimento. Prima d'allora nes-

suna parola deve uscire da questo banco che possa avere una influenza qualsiasi nell'andamento della giustizia.

I magistrati devono osservare la legge e sanno che il ministro, quando non la osservassero, saprebbe richiamarli al loro dovere. (*Bene!*)

Imbriani. Benissimo, soltanto vorrei sapere se gli autori dell'omicidio sono stati messi in carcere....

Costa, ministro di grazia e giustizia. Perdoni....

Imbriani. Perchè, se si è proceduto con giustizia, si saranno eseguiti i mandati di cattura.

Fili-Astolfone. Ma è naturale.

Presidente. Ma insomma, onorevole Imbriani, Ella non può pretendere dagli onorevoli ministri una risposta diversa da quella che le hanno data. (*Benissimo!*)

Costa, ministro di grazia e giustizia. Io potrò dire se gli arrestati o quelli che si ricercano siano, o no, gli autori dell'omicidio quando sarà intervenuta una sentenza che lo avrà o affermato o negato. Ma oggi non posso dire altro all'onorevole Imbriani. Dunque aspettiamo tranquilli e fidenti il verdetto della giustizia.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per le finanze. Mi permetta, signor presidente: siccome sono persone dipendenti dal Ministero delle finanze, io debbo dire come le cose sono andate. Erano tre guardie di finanza che ebbero una colluttazione con 36 persone. L'autorità di finanza le tenne in arresto tutte e tre; ma quella giudiziaria credette di spiccare mandato di cattura contro una soltanto. Del resto non posso dire altro perchè appunto l'autorità procede.

Imbriani. No, colluttazione niente, ucciso alle spalle! (*Rumori*).

Si, alle spalle! (*Vivi rumori*).

Presidente. Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Bocchialini. È presente? (*No!*)

Perde la sua volta.

Segue una interrogazione degli onorevoli Celli, Mercanti e Credaro. C'è nessuno?

Voci. Nessuno!

Presidente. Anche questa interrogazione decade.

Viene ora quella dell'onorevole Imbriani al ministro di grazia e giustizia « per conoscere se l'autorità giudiziaria compia il do-

ver suo nel processo a carico dell'ex sindaco di Apice, Stanislao Perriello. »

Costa, ministro di grazia e giustizia. Io prego l'onorevole Imbriani di voler consentire che a questa interrogazione io risponda martedì, perchè allora si potranno avere particolari più completi per dare una risposta esauriente.

Imbriani. Sta bene.

Presidente. La interrogazione è rimandata.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Castorina al ministro dei lavori pubblici: « Se crede di studiare un progetto di sicuro approdo in Villa San Giovanni, onde il passaggio dello Stretto di Messina per passeggeri e posta possa farsi direttamente da Messina a Villa San Giovanni. »

Siccome sullo stesso argomento vi è anche l'interrogazione dell'onorevole Picardi al ministro dei lavori pubblici ed al ministro della guerra: « per conoscere gli intendimenti del Governo intorno a una più diretta e celere comunicazione tra la Sicilia e il continente per Villa San Giovanni; e per conoscere le cause dei ritardi ingiustificabili e dannosi occorsi nella costruzione dell'approdo pei *ferry boats*, e nella rifazione delle banchine del porto di Messina », ed un'altra dell'onorevole Tripepi Francesco: « sulle condizioni del servizio di navigazione fra Reggio e Messina, » l'onorevole sotto-segretario di Stato potrebbe rispondere contemporaneamente ad entrambe.

Onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici, ha facoltà di parlare.¶

De Martino, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Mi onoro di rispondere alle interrogazioni presentate dagli onorevoli Castorina, Picardi e Tripepi, interrogazioni che riguardano le comunicazioni fra la Sicilia e il continente attraverso lo stretto di Messina. Posso assicurare gli onorevoli interroganti che è stata cura assidua del Ministero perchè tutte le difficoltà che si frapponevano alla sistemazione definitiva delle comunicazioni più celeri possibili fra il continente e la Sicilia, fossero eliminate. Come gli onorevoli interroganti sanno, le opere destinate ai porti di Reggio Calabria e di Messina, riguardano da una parte la sistemazione dei porti stessi, dall'altra il servizio ferroviario e l'arredamento delle banchine. Per ciò che riguarda il porto di Reggio, la spesa prevista per completare i muri di sponda è stata valutata a lire 300,000. Ma queste opere sono intima-

mente collegate con quelle per l'approdo dei *ferry-boats*: importo lire 250,000.

Per eseguire lo scavo di fondazione del muro ad ovest, si debbono impegnare quasi tutte le banchine ad ovest ed a sud sulla prima delle quali vanno impiantati i nuovi binari per l'accesso ai *ferry-boats* e si deve erigere il nuovo fabbricato viaggiatori. Si è quindi riconosciuta la necessità di far precedere la costruzione di tali muri a quella delle opere di approdo.

Per la esecuzione del muro ad ovest è previsto un termine di dieci mesi: quindi le opere di approdo non si potrebbero iniziare che dieci mesi dopo la data della consegna dei lavori delle banchine. Per abbreviare quanto maggiormente è possibile tale termine si è pensato di affidare ad un'unica impresa la esecuzione e di queste opere e di quelle di approdo.

Gli appalti saranno indetti al più presto, non appena il Consiglio di Stato abbia emesso il suo parere. Così sollecitamente sarà anche provveduto ai lavori occorrenti nella stazione di Colopinace per l'ammontare di lire 442,000.

Vengo al porto di Messina.

I lavori delle banchine del porto di Messina per l'ammontare di 456,000 lire circa erano già stati appaltati, quando sorsero difficoltà col Ministero della guerra per l'occupazione temporanea di alcune zone di terreno sottoposte a servitù militare. E queste difficoltà diventarono talmente gravi, che si dovettero sospendere i lavori.

Ora, posso dichiarare agli onorevoli interroganti, che, grazie alle premure e sollecitazioni fatte dal Ministero, si è addivenuti ad un accordo; ed oggi, il lavoro delle banchine del porto di Messina è stato ripreso e segue il suo corso regolare.

Anche pei *ferry-boats* erano stati appaltati i lavori d'impianto per lire 372,000, ma fu necessario sospenderli e rescindere il contratto, stante le opposizioni mosse dal Ministero della guerra. Anche qui gli accordi non mancarono e con verbale 19 febbraio 1896 fu stabilito di mantenere il punto di approdo dei *ferry-boats* contro la banchina sottostante la cittadella, variando però sostanzialmente gl'impianti sia per rispetto all'attraversamento del canale delle Pagliarelle, sia rispetto alla distanza fra i binari e la zona di servitù della polveriera, sia infine per quanto riguarda le strade di accesso della cittadella.

L'attuale Ministero si è preoccupato del troppo grave aumento di spesa portato da tali varianti. È quindi tornato sugli accordi stessi ed avendo il Ministero della guerra dichiarato che molte difficoltà esistenti dal lato militare potranno essere eliminate, si spera che si potrà prescindere dalle varianti in parola almeno in gran parte evitando così una maggiore spesa non prevista dal progetto primitivo e per la quale occorrerebbe chiedere i fondi al Parlamento. Per affrettare quanto è possibile le definitive soluzioni, è intendimento del Ministero, e ne assicuro gli onorevoli interroganti, di inviare a Messina l'ispettore del Genio civile, il nostro collega l'onorevole Zainy, perchè sul luogo stesso, egli dirima, con le autorità militari, le ultime difficoltà: se del ponte sul canale della Pagliarella può farsi a meno si trovi modo di risolvere immediatamente la questione, riportandola allo stato di prima; se il ponte invece è necessario, si provvederà all'uopo il più prontamente possibile.

La Camera può essere certa che, sollecitamente rimosse anche le ultime difficoltà, verrà completamente organizzato un servizio regolare tra Messina e Reggio. E può essere certa del pari che nel frattempo sarà cura del Governo di vigilare al buon andamento dei servizi di comunicazione: che anzi a vantaggio la celerità di percorso e la comodità dei passeggeri si ha in animo di servirsi dei *ferry-boats* come di semplici piroscafi, sino a quando non sieno ultimati i lavori di costruzione e di arredamento delle banchine.

Ma l'onorevole Castorina, oltre la questione degli approdi a Messina ed a Reggio Calabria, ne solleva un'altra, che al Ministero sembra di grandissima importanza. Egli vuol conoscere le intenzioni del Governo circa un approdo sicuro a Villa S. Giovanni.

Sembrirebbe assurdo che il Governo non si preoccupasse di stabilire comunicazioni più celeri fra la Sicilia e il continente, quando queste possono essere rapide comode, e sicure.

Quindi senza in nulla diminuire i lavori per Reggio Calabria decretati da leggi e senza menomare le comunicazioni che leggi e convenzioni ferroviarie hanno per essa stabilite, il Governo intende provvedere anche a facilitare le comunicazioni tra Messina e Villa S. Giovanni. A tale scopo occorre rendere facile e sicuro l'approdo a Villa S. Giovanni pel quale il Ministero della guerra, a nostro

invito, ha dichiarato di voler concorrere per lire 250,000. Ma le opere necessarie richiedono, secondo il progetto già fatto, una spesa di 700,000 lire.

Ora io dichiaro, a nome del ministro, che per la differenza si provvederà per una parte dall'Amministrazione dei lavori pubblici proponendo all'uopo di prendere la somma da quelle stabilite per i lavori di altri porti che paiono meno urgenti, e per la rimanente parte non dubitiamo che gli enti locali vorranno concorrere.

Aggiungo all'onorevole Castorina che la questione è allo studio e che noi speriamo di presentare alla Camera un progetto di legge per il quale l'approdo a Villa S. Giovanni venga assicurato. Quindi credo che tanto egli, quanto gli altri onorevoli interroganti, che si sono occupati delle comunicazioni fra la Sicilia ed il continente, saranno soddisfatti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castorina per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Castorina. Le dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato riguardo agli approdi diretti tra Messina e Villa S. Giovanni non potevano essere più esplicite e rassicuranti, ed io per questa parte mi dichiaro soddisfatto.

Debbo però fare una raccomandazione ed è che il Ministero solleciti l'attuazione di questi progetti in vista dei grandissimi inconvenienti che ogni giorno si verificano e degli immensi vantaggi che si avranno non appena sarà attuata la detta comunicazione diretta.

Si otterrebbe la diminuzione di due terze parti del tempo che adesso s'impiega per la traversata dello stretto, perchè mentre ora si impiegano 55 o 60 minuti tra Reggio e Messina, fra Villa San Giovanni e Messina se ne impiegherebbero soltanto 18.

Si risparmierebbe la sofferenza, massime nella stagione invernale, per coloro che soffrono il mal di mare.

Oltre a ciò si risparmierebbero due ore almeno sull'intera corsa, il che costituirebbe un vantaggio grandissimo, in rapporto al lungo viaggio che occorre sostenere da Palermo a Roma: tale risparmio risulta evidente ove si consideri, che il vapore da Messina parte alle 5 e riparte da Villa San Giovanni per la attuale linea Reggio alle 8, impiegando

tre ore in detto solo tratto; mentre con 18 minuti di traversata sul mare, o 20 al massimo e 40 minuti di trabalzo dal vapore al treno, si avrebbe un'ora, d'onde il risparmio indiscutibile di due ore.

Si eviterebbe anche un altro inconveniente non meno rilevante, cioè quello, che nella corsa da Roma per Palermo, dovendo passare per Reggio, spesso non si trova in Messina la coincidenza col diretto per causa di ritardo, e si deve attendere 3 ore e più per partire non più col diretto, ma con un treno merci, perpetuandosi i passeggeri sul treno dopo avere sofferto un lungo viaggio di ore 21 circa, compresa la notte.

Nè questo è tutto: per effetto di tale ritardo la posta arriva un giorno dopo.

Ora tali inconvenienti esigono urgenti disposizioni e sono queste che invoco dal Governo.

Si avrebbe poi il vantaggio pei passeggeri, di risparmiare la spesa di 18 chilometri che in più attualmente pagano.

Dichiaro finalmente di essere lieto della risposta dell'egregio sotto-segretario di Stato, inquantochè ha detto che le aspirazioni di Reggio saranno anche completamente soddisfatte; ed io lo lodo sia per i legami che mi legano con quella città e coi suoi rappresentanti politici, e sia perchè la mia interrogazione non tendeva a menomare nessun interesse, per la ragione che i passeggeri non fanno che semplicemente transitare in ferrovia la detta città, senza trattenersi, donde nulla perderebbe col tragitto diretto da Messina a Villa San Giovanni.

Spero che l'onorevole sotto-segretario di Stato farà fare sollecitamente gli studi occorrenti, perchè è cosa che interessa grandemente tutta la Sicilia.

Presidente. Onorevole Picardi, ha facoltà di parlare.

Picardi. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato, e lo ringrazio.

Constato che il Ministero, prima ancora della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato aveva tenuta la sua promessa e adempiti i suoi impegni, in quanto gli ordini per i lavori di riparazione delle banchine nel porto di Messina, mi risulta che sono stati trasmessi alla locale direzione del Genio civile.

Lo ringrazio anche per quanto egli ha detto in rapporto all'approdo dei *ferry-boats*, ed al-

l'indirizzo che ha dato alla soluzione della questione. L'invio di un ispettore sul luogo munito di poteri dal Ministero dei lavori pubblici, e la scelta della persona, sono le garanzie più sicure che questa soluzione verrà. Però siccome in ogni cosa anche piccola v'è sempre tanto da poter risalire a considerazioni d'ordine generale, non voglio chiudere le parole mie, senza richiamare per un momento l'attenzione della Camera, e sono lieto che siano presenti l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro guardasigilli, sulla brevissima storia di questa proposta, la quale rivela un sistema che credo nocivo assolutamente agli interessi dello Stato.

Da che cosa è dipeso il ritardo nella costruzione dell'approdo dei *ferry-boats* in Messina, ritardo che obbliga il Ministero ad una maggiore spesa, quella cioè di due pontili provvisori per utilizzare i *ferry-boats* finchè gli approdi saranno fatti? Da quei sistemi di burocrazia pei quali è più facile negoziare il trattato diplomatico colla Russia o colla Francia, anzichè condurre in porto una questione quando essa dipenda da due Ministeri.

Il Ministero dei lavori pubblici, in esecuzione di una legge dello Stato di due anni fa (si risale al tempo di Genala) dava alla Società delle ferrovie Sicule l'incarico di fare i progetti per questo approdo dei *ferry-boats*. La Società fece tre progetti diversi.

Allora si riuni una Commissione nella quale erano rappresentati gli enti locali, il Ministero dei lavori pubblici e quello della guerra, nella persona del colonnello Bertoldo, preposto a tutti i servizi ferroviari che dipendono dal Ministero della guerra.

Dopo lungo esame la Commissione scelse uno dei progetti e precisamente quello segnato col numero 1; questo, come dicevo, fu scelto ed approvato da una Commissione, in cui il Ministero della guerra era rappresentato.

Il Ministero dei lavori pubblici commise allora alla Società di eseguire il lavoro; la Società nel mese di ottobre mandava i suoi ingegneri ed operai, dopo aver fatto tutte le provviste; ed è a notare che la Società delle Sicule esegui il lavoro non come appaltatrice, ma per conto dello Stato ed a rimborso di spese: e come dicevo nel mese di ottobre 1895 la Società Sicula cominciò l'esecuzione delle opere. L'autorità militare, senza pensare ai precedenti della questione, senza con-

siderare che si trattava di importanti interessi commerciali, si oppose, con intimidazione di sospendere: e contro la risposta della Società Sicula, che essa in quel momento operava come rappresentante il Ministero dei lavori pubblici, l'autorità militare non esita, si rivolge all'Avvocatura erariale e ottiene una citazione in giudizio in linea possessoria la quale andava a colpire in fondo il Ministero dei lavori pubblici. E si crea così questa meravigliosa situazione: che dovendo l'Avvocatura rappresentare anche il ministro dei lavori pubblici, l'avvocato erariale dopo aver fatto la citazione, avrebbe dovuto, se la contestazione avesse avuto seguito, presentare alla udienza le domande dell'attore e le eccezioni del convenuto.

Ora se questo non è barocco, se questo non è degno di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera, se questa non è roba da far invidiare i sistemi chinesi di burocrazia, io lo lascio al retto apprezzamento dei miei colleghi.

Ed io dovevo fare questa osservazione perchè questo inconveniente è costante: non è un caso singolare avveratosi nella questione per l'approdo dei *ferry boats* di Messina, ma è cosa di tutti i giorni. Basta che un affare dipenda da due Ministeri, perchè la sua soluzione sia rinviata a tempo indeterminato.

Io mi auguro che l'accordo sincero che già si è stabilito fra il Ministero dei lavori pubblici e quello della guerra su questo oggetto, possa dare agli interessi locali quella larga riparazione, che fu negata finora, soprattutto per la mala influenza di quei sistemi, che ebbi l'onore di segnalare alla Camera, e spero che questa questione sarà oggetto di considerazione da parte del Governo, e che le mie parole non restino dimenticate nei volumi dei nostri resoconti.

Presidente. Onorevole Tripepi, la prego di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Tripepi Francesco. Io non sono soddisfatto delle parole dell'onorevole sotto-segretario di Stato, ma... soddisfattissimo, (*Si ride*) perchè egli ha compreso perfettamente la questione di cui si tratta.

Lo scopo della mia interrogazione era questo: evitare che prevalessero qui, come sono prevalse in un'altra alta Assemblea, idee che non sono giuste. Le idee giuste sono quelle espresse oggi dall'onorevole Castorina, agevolare, cioè, per quanto è possibile, il

sollecito e comodo transito a Villa San Giovanni, ma non a detrimento delle opere da farsi nel porto di Reggio.

Ora in questo siamo tutti d'accordo, io credo. Ma quel che vale di più del nostro accordo, è che il Ministero dei lavori pubblici sia precisamente in questo ordine di idee. Quindi non avrei nulla da dire, almeno per ora. Solamente colgo questa occasione per raccomandare all'onorevole sotto-segretario di Stato che, a proposito del passaggio dello stretto, studi un po' la questione delle opere da farsi nel porto di Reggio, perchè gli inconvenienti che si lamentano dipendono principalmente dalla mancata esecuzione delle opere prescritte.

Quando quelle opere saranno eseguite e la legge del 1889 avrà avuto la sua completa esecuzione, si sentirà forse meno la necessità di passare lo stretto preferibilmente a Villa San Giovanni.

Invece che cosa è avvenuto di quella legge da cui la città e la provincia di Reggio tanto si aspettano?

Dei 2,700,000 lire assegnati per il porto di Reggio si sono spese finora soltanto due o trecentomila lire, e non si trova modo di spendere il resto. Quello che più mi duole è questo, che, secondo mi è stato riferito, in questi ultimi giorni, al municipio di Reggio, che si rivolgeva al Ministero dei lavori pubblici per sollecitare l'appalto di parte almeno delle opere promesse e dovute per legge, ma che in sostanza ritardano sempre, si rispose che tra non guari si spenderanno trentamila lire!

Ma così non si arriverà mai a nulla! È una derisione!

Quindi la mia sola raccomandazione è che il Governo rivolga la sua attenzione al porto di Reggio e che tutto quello che è o fu nei precedenti esercizi assegnato in bilancio (non si tratta nemmeno forse di fare nuovi stanziamenti) per i lavori di quel porto, si spenda. Mi pare che non si possa essere più modesti nella domanda.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Martino.

De Martino, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Debbo dare un breve schiarimento al mio amico onorevole Tripepi.

L'appalto per i lavori a Reggio di Calabria sarà dato al più presto. Non aspettiamo

che il parere del Consiglio di Stato eppoi bandiremo l'asta immediatamente.

Ho già dichiarato che, oltre le 300,000 lire necessarie per le banchine, saranno spese altre 250,000 lire per l'arredamento ferroviario necessario al servizio dei *ferry-boats*, e 442,000 lire per completare la stazione centrale.

All'amico Castorina soggiungo che, fino a tanto che un approdo sicuro non sia stabilito a Villa San Giovanni è inutile occuparsi d'altre questioni.

Triepi Francesco. Una parola.

Presidente. Non posso darle la facoltà.

Triepi Francesco. Non si tratta di prolungare la discussione. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato, ma osservo che ci dev'essere un equivoco.

Quel ch'egli dice a me, e che ormai è consegnato negli atti parlamentari, abbia la cortesia di comunicarlo al Municipio di Reggio da cui mi sono pervenute informazioni in parte contrarie alle sue odierne dichiarazioni, di cui del resto, ben volentieri prendo atto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Mi pare opportuno di dare all'onorevole Picardi qualche schiarimento.

È vero che l'Amministrazione della guerra fece citare per azione possessoria il Ministero dei lavori pubblici rappresentato dalla Società Sicula; ma bisogna tener conto di una circostanza di fatto che all'onorevole Picardi non dev'essere ignota, ed è, che, appena spiccata la citazione, l'intervento di qualcuno ha fatto sì che le cose si accomodassero. Si ebbero degli schiarimenti, si dissiparono gli equivoci e la causa non ebbe altro seguito.

Questo unicamente volevo dire, perchè non s'avesse a credere che veramente siasi dibattuta una controversia fra due Amministrazioni dello Stato.

Picardi. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Per un fatto personale, ma molto succinto, ha facoltà di parlare.

Picardi. L'onorevole ministro di grazia e giustizia mi richiama, ed io lo ringrazio, a constatare che l'inconveniente e l'assurdo che avevo rilevato alla Camera, era stato di già giudicato come conveniva in altra sede e dall'Avvocatura generale erariale, con quella medesima severità di giudizio che io oggi ho portato alla Camera.

Io non incolpava l'Avvocatura generale erariale, incolpava i sistemi che vigono nei nostri Ministeri e nella amministrazione.

Capisco che i delegati erariali di Messina non si potevano negare alla direzione del Genio militare, che si presentava dicendo: una Società ferroviaria invade terreni del demanio militare; fatemi una citazione per turbativa di possesso. Il mio giudizio forse non fu abbastanza chiaramente espresso, per i pochi minuti di tempo che mi fu concesso di parlare; ma riconosco che l'Avvocatura generale erariale ha mostrato di comprendere veramente l'ufficio suo ed ha impedito a tempo il fatto grottesco, a cui io accennava.

I miei lamenti, che spero arrivino fino alla mente del Governo, oggi che mi vedo ascoltato benevolmente, spero possano essere ragione di emenda; e che non sarà più per rinnovarsi il deplorato inconveniente quando un affare dipenderà da due Ministeri; e che le difficoltà ordinarie non saranno accresciute con quelle che sorgono, per uno spirito che io non saprei ora definire, ma che certo, nei risultati, è disastroso per la logica, come se ne è già avveduto l'avvocato generale erariale, e disastroso per l'interesse dello Stato; oggi abbiamo la prova più eloquente che il ritardo di otto mesi alla costruzione dell'impianto di quei *ferry-boats* fa incorrere, se non altro, nella spesa di nuovi danari che dovranno essere erogati per la costruzione di pontili provvisori per utilizzare i *ferry-boats*, sino a quando gli impianti per il passaggio dei treni non saranno compiuti.

Presidente. Rimangono così esaurite le interrogazioni degli onorevoli Picardi, Castorina e Triepi Francesco.

Seguito e fine della discussione del disegno di legge degli infortuni sul lavoro.

Presidente. Proseguiremo nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Degli infortuni sul lavoro.

Ieri la Camera ha approvato l'articolo 18. Viene ora in discussione l'articolo 19, la Commissione avendo receduto dalla proposta di sopprimerlo.

Ne do lettura:

« Le Società esercenti le reti ferroviarie in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, sa-

ranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai, qualora modifichino gli statuti delle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitoli di oneri in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi statuti derivano alle persone iscritte alle predette Casse.

« Le modificazioni introdotte negli statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

« Le Società ferroviarie predette non saranno obbligate a prestar la cauzione di cui all'articolo precedente, tanto per le casse esistenti, come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi iscritti, pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Ora veniamo all'articolo 20, che è il 19 della Commissione.

« Art. 20. Nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese o industrie obbligati all'assicurazione degli operai a termine degli articoli 5 e 6, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al prefetto della Provincia, che ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Entro un mese dalla data della denunzia al prefetto deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso gli Istituti di cui all'articolo 17, o deve esser data prova che fu provveduto ai termini dell'articolo 18.

« I capi o esercenti di imprese o industrie di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro un mese dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denunzia, di cui nella prima parte del presente articolo. »

Zavattari. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelozzi.

Michelozzi. Avviene spesso, in pratica, che i termini i quali decorrono dall'applicazione della legge, riescano insufficienti; ciò non

accadrebbe invece se essi si facessero decorrere dalla pubblicazione dei regolamenti.

Ora, nel disegno di legge attuale, si dice che dentro un dato termine sarà pubblicato il regolamento.

Perciò parrebbe opportuno si dovesse dire che questi termini, benissimo disposti dal Ministero e dalla Commissione, decorrono dall'attuazione del regolamento e non dall'attuazione della legge.

Ecco lo spirito e l'intento dei miei due emendamenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. A me pare che il termine di un mese imposto agli esercenti di imprese o industrie nuove per assicurare gli operai, sia troppo largo. Capisco che non è largo per le industrie edilizie, perchè, prima che si sia fuori dalle fondamenta, occorrono molti giorni, ma per le costruzioni navali e per i trasporti ferroviari e per altre imprese è certamente troppo largo.

Perchè, per esempio, aspettare un mese ad assicurare gli operai che lavorano alla preparazione dello scafo, che presenta i maggiori pericoli d'infortunio? A questo si dovrebbe pensare e ridurre il termine a dieci giorni.

Fiamberti. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiamberti.

Fiamberti. Ho chiesto di parlare solamente per far osservare che l'ultimo capoverso di quest'articolo riflette una disposizione la quale a mio modo di vedere troverebbe sede più conveniente e opportuna tra le disposizioni transitorie; mentre il resto della legge è di natura sua organica e permanente.

Questa semplice osservazione mi permetto sottoporre all'attenzione del ministro e della Commissione.

Presidente. Viene poi il seguente emendamento dell'onorevole Peroni.

« Dopo il 1° comma aggiungere:

« L'elenco di cui nel primo capoverso dovrà essere per quindici giorni consecutivi pubblicato all'albo pretorio del Comune nel cui territorio lavora l'operaio. »

Però l'onorevole Peroni non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Michelozzi chiede che il termine per l'applicazione della legge cominci

a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che il Governo deve fare per l'esecuzione della legge stessa. Io credo che il suo emendamento non sia accettabile per due ragioni: prima di tutto non è necessario, perchè si stabilisce che la legge debba entrare in esecuzione dopo sei mesi ed in questo periodo vi è tempo sufficiente non solo per compilare il regolamento ma anche perchè gl'industriali possano prendere i provvedimenti loro imposti.

La seconda ragione, che la mente acuta dell'onorevole Michelozzi certamente apprezzerà, è questa: che non è conveniente lasciare all'arbitrio del potere esecutivo il termine per l'applicazione di una legge come avverrebbe quando il termine si facesse decorrere dalla pubblicazione del regolamento. La regola generale per l'applicazione delle leggi è quella sancita dal Codice civile; deroghe ad essa possono essere necessarie, ma debbono esser fatte per legge, non per atto del potere esecutivo.

Per queste due ragioni io ritengo inaccettabile l'emendamento dell'onorevole Michelozzi e spero che egli vorrà ritirarlo.

L'onorevole Zavattari vuole che si abbrevi il termine, assegnato nell'ultimo alinea, per l'assicurazione degli operai. Secondo me, un termine più breve in pratica recherebbe molti inconvenienti; per alcune industrie quello di un mese può sembrare molto largo, ma per altre è invece necessario. E siccome un termine speciale per ogni industria non si può adottare, bisogna stabilirne uno di applicazione generale.

L'onorevole Fiamberti ha fatto sull'ultimo capoverso una osservazione che è giusta, ma è più di forma che di sostanza.

Poichè questa legge incontra già tante difficoltà, io prego l'onorevole collega di non aumentarle con osservazioni di forma delle quali potremo tener conto nel coordinamento della legge.

In conclusione io ritengo non doversi accettare su questo articolo alcuno degli emendamenti presentati e perciò prego gli onorevoli deputati di non volervi insistere.

Presidente. Onorevole Michelozzi, insiste dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro?

Michelozzi. Veramente, non già per tutte le ragioni che ha esposte l'onorevole ministro, ma per una sola...

Voce. Basta una.

Michelozzi. ...basta, ma è pur necessario che io dica quali sono quelle in cui non potrei convenire. Per una sola ragione recedo dal mio emendamento.

Abbiamo l'esempio di leggi che sono andate in vigore solo dopo la pubblicazione del regolamento rispettivo, a cominciare da alcuni Codici, i quali ebbero applicazione solo dopo il decreto con cui il potere esecutivo pubblicava le disposizioni transitorie ed i regolamenti. Questo in linea generale; ma mi rassegnò a non insistere per l'altra ragione detta dall'onorevole ministro, cioè per la sua dichiarazione, che nel termine di sei mesi sarà certamente pubblicato il regolamento.

E così la questione del tempo è eliminata; ed io ritiro la mia proposta contentandomi che essa abbia ottenuta la esplicita dichiarazione adesiva dell'onorevole ministro.

Presidente. Onorevole Zavattari, ha facoltà di parlare.

Zavattari. Non posso accettare la preghiera dell'onorevole ministro, perchè i capitolati d'appalto del Ministero dei lavori pubblici fanno obbligo assoluto agli appaltatori di opere pubbliche di assicurare gli operai.

Ora, se questo è un buon sistema, perchè l'onorevole ministro non vuole accettare il mio emendamento il quale serve ad estenderlo a tutti i casi? Perchè, usare due pesi e due misure? Perchè mentre imponete agli appaltatori di assicurare gli operai prima ancora di cominciare i lavori, volete agli altri concedere la proroga di un mese? Molto più che in certe industrie specialmente (come quella delle costruzioni ferroviarie) le probabilità che accadano disgrazie sono molto maggiori nel primo mese che non nei seguenti, perchè quando l'esercizio è avviato cammina, si può dire, da sè.

Insisto quindi nel mio emendamento, e prego l'onorevole relatore di darmi ragione almeno questa volta, perchè ho proposto una cosa giusta ed equa davvero.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Onorevole Zavattari: altro è una disposizione di ordine legislativo che deve avere un'applicazione generale per tutte le industrie, ed altro è un articolo di un capitolato che deve applicarsi soltanto a quel dato lavoro cui si riferisce.

Ora la disposizione di cui si tratta non impedisce che in quei capitolati, ricordati da

lei, si mantenga la disposizione che ha lodato.

Per giustificare questa mia osservazione basta che le faccia notare che l'obbligo dell'assicurazione non comincia *dopo un mese* dall'inizio dei lavori, *ma entro un mese*. Quindi, con questa disposizione, potranno continuare a farsi e ad applicarsi quei capitoli quali egli ha invocato per combattere questa disposizione.

Dopo questa spiegazione, spero che l'onorevole Zavattari non vorrà più insistere nel suo emendamento che non mi par necessario.

Pipitone. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pipitone. Io non vedo perchè l'onorevole relatore non dia nessuna importanza alla osservazione fatta dall'onorevole Zavattari, ispirata dal migliore buon senso.

Effettivamente, quando si dà un mese di tempo agli esercenti le industrie od imprese per assicurare gli operai, può darsi benissimo che, entro questo mese, accadano degli infortuni.

Ora, è necessario conoscere, almeno a titolo di spiegazione, dall'onorevole relatore della Commissione ed anche dall'onorevole ministro, come si applicheranno le disposizioni di questa legge, quando accadano degli infortuni entro il mese che è dato come termine per l'assicurazione: e se, in questo caso, si applicheranno le disposizioni del Codice civile sulla responsabilità, oppure si applicherà la disposizione dell'articolo 22 di questa legge, riguardante l'assicurazione degli operai avventizi.

Non mi pare che la cosa sia tale, da passarci sopra, così, senza pensarci prima.

Effettivamente, entro quel mese, possono accadere infortuni non solo nelle imprese od industrie di cui parlava l'onorevole Zavattari, ma anche nelle imprese edilizie: perchè non è vero, come egli diceva, che nelle imprese edilizie non ci sian pericoli, quando si tratta di fondazioni; anzi, spesso i maggiori infortuni avvengono nelle fondazioni.

Ma noi non dobbiamo andare a cercare in qual caso può avvenire questo infortunio; noi diciamo che, in questo mese, un infortunio può accadere; dunque abbiamo bisogno di conoscere, almeno, ripeto, a titolo di spiegazione, perchè possa servire come norma al magistrato, quale sarà la disposizione di legge

che dovrà applicarsi in questo periodo di tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. La Commissione aderisce alle ragioni esposte dall'onorevole ministro e respinge gli emendamenti.

L'ultimo alinea dell'articolo, completa l'obbligo della assicurazione assegnando un termine agli esercenti di imprese o industrie nuove per ottemperarvi.

Il termine fissato in questo alinea è identico al termine indicato nel capoverso.

Si propone di limitarlo a dieci giorni, ma con ciò si scema, non si toglie l'inconveniente rilevato, perchè nei primi dieci giorni potranno verificarsi infortuni prima che sia stipulato il contratto di assicurazione.

Questo è nella natura delle cose; non possiamo prescindere dal tempo.

Dovendo fissare un termine per tutte le industrie, si è stabilito un mese, e non si è detto dopo un mese, ma entro un mese. Se in questo frattempo accadranno infortuni sarà applicabile il diritto comune.

Per schivare questa eventualità gl'industriali saranno sollecitati ad assicurare i loro operai nel più breve termine possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Prendo atto delle spiegazioni date dall'onorevole relatore.

Io intendevo appunto che si osservasse il diritto comune, quando la legge speciale non provvede.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Passeremo all'articolo 20, che diventa 21, essendosi aggiunto un articolo.

« Il capo o esercente dell'impresa o industria deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al prefetto della Provincia.

« Il prefetto trasmetterà alla fine di ogni mese al ministro di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

« Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno

essere notificate al prefetto nel termine di quindici giorni. Il prefetto ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Le norme per la denuncia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 28. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

(Non è presente).

Non essendo presente, perde la sua volta.

L'onorevole Nocito aveva presentato questo emendamento:

Aggiungere un quinto capoverso così concepito:

« Le omissioni nelle dette denunce e notificazioni saranno punite a norma dell'articolo 436 del Codice penale. »

E l'onorevole Peroni quest'altro:

Dopo le parole del primo comma: « darne notizia » *aggiungasi:* « per mezzo dell'autorità municipale. »

Domando alla Commissione e al ministro se li accettino.

Chimirri, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Peroni.

Nell'articolo è detto:

« Le norme per la denuncia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 28. »

Questo basta e non vi è bisogno di altro.

L'emendamento dell'onorevole Nocito potrebbe accettarsi, ma modificato in questo modo:

« Le omissioni delle dette denunce e notificazioni saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire », come è detto all'articolo 26 per casi analoghi.

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. Il Ministero è d'accordo.

Presidente. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Nocito così come è stato modificato dalla Commissione ed accettato dal Governo, cioè:

« Le omissioni nelle dette denunce e notificazioni saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire. »

(È approvato).

Metto ora a partito l'intero articolo 21 con l'aggiunta approvata testè.

(È approvato).

« Art. 22. La Cassa Nazionale provvederà nel termine di tre mesi, dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire, con l'approvazione del Governo, forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro. »

A questo l'onorevole Michelozzi propone di sostituire il seguente articolo:

« La Cassa Nazionale, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento per l'attuazione della presente legge, provvederà, con l'approvazione del Governo, a stabilire le norme di assicurazione in armonia con la legge e col regolamento medesimi, ed a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. »

« Lo stesso obbligo incombe alle Società ed imprese private di assicurazione indicate nell'articolo 17. »

Egli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Michelozzi. Quest'articolo 21 obbliga in sostanza la Cassa Nazionale, entro un termine di tre mesi, ad ottenere dal Governo l'approvazione delle forme speciali d'assicurazione per gli operai avventizi.

Ora, io domando: perchè soltanto per queste forme speciali la Cassa Nazionale deve ottenere l'approvazione del Governo, dal momento che la legge del 1883, la quale regola quell'Istituto, stabilisce molte norme che possono essere contrarie al regolamento che disciplinerà i modi per determinare la qualità delle infermità, la distinzione fra infermità permanente e temporanea, il modo di pagamento dell'indennità, ed altro?

Ecco perchè nel mio emendamento io dico:

« La Cassa Nazionale, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento per l'attuazione della presente legge, provvederà, con l'approvazione del Governo, a stabilire le norme di assicurazione in armonia con la legge e col regolamento medesimi, » ed aggiungo che lo stesso obbligo incombe alle Compagnie private di cui nell'articolo 17.

Forse qualcuno potrà osservare che queste norme non possono essere perfette. Ma posto

che anche queste norme non siano proprio perfette, la Cassa Nazionale deve offrire al Governo il modo di armonizzare i propri Statuti col regolamento, che in ordine alla presente legge il Governo farà. Questa è la mia prima osservazione; ma io tengo più ad un'altra; tengo a questa. A preghiera dell'onorevole ministro e della Commissione, io ritirai ieri (e lo ritirai perchè non mi parve allora acconcia la sede) ritirai quell'emendamento che si riferiva alle Compagnie private, le quali sono autorizzate a fare le assicurazioni; quelle Compagnie private le quali (io aggiungeva) debbono avere le stesse norme della Cassa Nazionale, salvo le tariffe dei premi che possono essere più basse. Ora siccome non era forse quello il posto adattato per quell'emendamento, lo ritirai riservandomi di ripresentarlo; e lo ripresento ora dicendo che le Compagnie private debbono uniformarsi alle disposizioni della presente legge ed a quelle altre che il Governo determinerà nel regolamento.

Perchè, altrimenti, che cosa avverrà? Avverrà che, mentre la Cassa Nazionale in breve sarà obbligata ad uniformarsi ai regolamenti governativi, mentre i sindacati degli industriali dovranno presentare per l'approvazione i loro statuti al Governo, le Compagnie private saranno invece libere di fare quello che vorranno.

Io sottopongo queste considerazioni all'onorevole ministro ed alla Commissione. Quanto alla forma io mi adatterò certo a qualunque formola migliore della mia, purchè espliciti questo concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Io non mi attento a dire quale sarà il giudizio della Commissione; desidero solamente fare alcune osservazioni mie, sull'emendamento presentato dall'onorevole Michelozzi.

Io debbo osservargli anzitutto che l'articolo, mandando alla Cassa nazionale di stabilire norme speciali di assicurazione per gli operai avventizi, farebbe cosa assolutamente superflua. Anzi fu già osservato al Ministero, che la Cassa nazionale procede egregiamente con le norme che ha, ed a queste assicurazioni degli avventizi provvede benissimo con la sua polizza collettiva semplice, e con la polizza collettiva combinata,

dacchè si è trovato questo semplicissimo convegno, di avere un elenco del personale ed un libro di paga.

Nell'elenco del personale sono indicati tutti gli operai, i quali vengono a lavorare nell'opificio, col nome e cognome d'ogni operaio, la data della sua ammissione e quella del licenziamento e la speciale occupazione d'ognuno: e nel libro di paga tutti i salari che si pagano, e i giorni di servizio cui corrispondono.

Questo elenco e questo libro di paga sono tenuti dall'industriale e questi, notandovi giorno per giorno quanto occorre deve comunicarlo alla Cassa nazionale ad ogni richiesta che gliene venga fatta, con l'obbligo naturalmente di comprovare l'esattezza delle registrazioni e fornirne ogni altra notizia complementare. Quindi qualunque operaio avventizio, rimanga pure un giorno solo nell'opificio o vada via oggi e ritorni domani o ritorni dopo domani, sarà sempre compreso nell'assicurazione, quando sia registrato in questo libro di paga.

A che dunque far norme nuove per questi operai avventizi? Io credo che questo si possa eliminare dall'articolo.

Ma l'onorevole Michelozzi va molto oltre; egli vorrebbe col suo emendamento obbligare la Cassa nazionale a provvedere, con l'approvazione del Governo, « a stabilire norme di assicurazione in armonia con la legge e col regolamento medesimo. »

Ora questo è superfluo, perchè nella Convenzione costitutiva della Cassa nazionale e precisamente all'articolo 4 della legge 8 luglio che l'approva, è detto che tutte le tariffe ed i regolamenti di amministrazione dovranno essere approvati con Decreto Reale ed inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi.

Evidentemente dunque la Cassa Nazionale dovrà sempre regolare le sue norme a seconda della nuova legge e per questo dovrà ottenere l'approvazione del Governo.

Dove è la vera questione, e l'onorevole Michelozzi pare l'abbia spiccatamente accennata, è se le Società private d'assicurazione debbano avere anche norme speciali di amministrazione per queste assicurazioni sugli infortuni del lavoro e se debbano sottoporle all'approvazione del Governo.

Mi pare che questa sia la vera questione. L'onorevole Michelozzi ha detto: i Sinda-

lità avvenire all'industriale di adempiere al suo dovere. Poi, questo aumento che si propone è addirittura sproporzionato. Cento lire al giorno di multa, per un industriale che ha dieci o quindici operai, è una cosa enorme: mentre invece potrebbe essere giusta per un industriale che ha un gran numero di operai.

Io credo, perciò, che si potrebbe determinare un'ammenda proporzionale alle forze di questi industriali, dicendo, per esempio, che gli industriali sono puniti per ogni giorno di ritardo, con un'ammenda doppia dell'ammontare giornaliero della tassa di assicurazione da essi dovuta. Questo mi pare più che sufficiente, tanto più che, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare l'indennità in misura doppia di quella a cui l'operaio ha diritto.

Io non credevo che oggi si sarebbe tenuto seduta, e non ho presentato l'emendamento in tempo. Raccomando quindi alla Commissione di prendere in considerazione queste mie idee, che non mi sembrano del tutto destituite d'ogni valore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io avevo proposto un emendamento a questo articolo, perchè la proposta della Commissione veramente in molti casi sarebbe eccessiva.

Noi ammettiamo il sistema dell'assicurazione obbligatoria, anche quando il numero degli operai ecceda quello di cinque. Ora, per non avere assicurato cinque operai, obbligare un industriale a pagare una multa giornaliera che può arrivare fino a cento lire, mi pare troppo. Ed io avevo proposto un emendamento, il quale trae la sua ragione, diciamo così, d'analogia, dall'articolo 248 del Codice di commercio, in cui è detto:

« Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle Società in accomandita per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del tribunale civile o del tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecuniaria, che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo. »

Così c'è la possibilità di pagare da una o due lire fino a 50 lire, secondo i casi, secondo il numero degli operai e secondo l'im-

portanza della industria. Io stimerei opportuno di seguire questo stesso sistema, già adottato dal legislatore nel Codice di commercio. È perciò che ho proposto di sostituire le parole *sono puniti con una ammenda fino a lire 50 per ogni giorno di ritardo*.

D'altra parte, questa sanzione verrebbe ad essere avvalorata dalla circostanza stabilita dall'articolo 22; che cioè, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidata l'Istituto assicuratore.

Mi pare che quando c'è questa pena; e quando, dall'altra parte, si mette un'ammenda che può, secondo i casi, andare da una fino a 50 lire al giorno, tutte le ragioni di giustizia e di convenienza siano salvate.

Prego quindi il Governo e la Commissione di accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. A me pare che non sia giusto dare all'industriale che lascia trascorrere il termine dell'assicurazione senza rinnovare il contratto, il beneficio di pagare solamente una doppia indennità in casi d'infortunio.

Siccome so che, anche votando il doppio di quello che si è votato nell'articolo dieci, le indennità sono sempre insufficienti a provvedere alle necessità della vita di chi è colpito da infortunio, io lascierei, nei casi contemplati da questo articolo, il diritto comune, e proporrei al ministro e alla Commissione di cancellare le parole: « sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidata l'Istituto assicuratore. »

Se l'industriale non ha voluto assicurare, ha disubbidito la legge, ed ecco un caso di colpa grave.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Io vorrei rispondere all'onorevole Zavattari che, con la sua proposta, renderebbe un cattivo servizio agli operai: perchè l'ottanta per cento degli infortuni, come si è detto, provengono da casi fortuiti e di forza maggiore: e in questi casi gli operai non prenderebbero un soldo quando se ne stesse solamente al diritto comune. Quindi lasci la misura posta nell'articolo, che è molto più conveniente.

Mi permetto di aggiungere ancora una parola.

Quella indennità, che dev'esser pagata in misura doppia, non vorrei che andasse tutta così all'operaio, perchè non sarebbe giusto; ma vorrei che la parte raddoppiata andasse piuttosto a beneficio di quel certo fondo, di cui all'articolo 27, che ha quelle provvide destinazioni di cui parleremo in seguito, e nel quale, con un piccolo emendamento, potremo stabilire precisamente la destinazione di questa doppia indennità. L'operaio prenda quello che avrebbe dovuto prendere; il di più che non avrebbe preso, qualora l'industriale non avesse mancato al suo dovere ed ha vero carattere di emenda, vada con tutte le altre somme riscosse per le contravvenzioni a questa legge, e quindi a beneficio non di un solo ma di tutta la classe operaia, a quel fondo sociale di cui si parla nell'articolo 27.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

Daneo Edoardo. Ho chiesto di parlare unicamente per fare alcune riserve intorno a quanto ha detto testè l'onorevole Ferrero di Cambiano.

L'operaio, egli dice, prenda ciò che deve prendere. Ma io lo prego di considerare che, avverandosi il caso che questo articolo prevede, l'operaio si trova in una condizione molto diversa. Quando è davanti a un istituto assicuratore, sa di prendere con sicurezza la sua indennità; quando invece è davanti a un capomastro, a un capo cottimista o a un appaltatore, affronta tutte le evenienze del rischio che può anche risolversi in una vera insolvenza. Quindi è giusto che se in quel caso non c'è stata l'assicurazione coi suoi vantaggi, abbia quello di un pagamento doppio, perchè egli rischia di non riceverne alcuno. Ora perchè vuole l'onorevole Ferrero che il premio del rischio vada a vantaggio dell'istituto là da venire? Se l'operaio corre il rischio, mi pare giusto che abbia anche il vantaggio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tozzi.

Tozzi. Desidero una spiegazione dall'onorevole ministro e dal relatore. L'articolo 23 nella prima parte comprende quattro ipotesi: quella di chi non adempie all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito; quella di chi, scaduta la polizza, non la rinnova; l'altra di chi non la completa quando è aumentato il numero degli operai; e l'ultima di chi ha dato motivo alla risoluzione del contratto. Di queste quattro ipotesi che dovrebbero por-

tare alle penalità di cui nella seconda parte dell'articolo, non c'è la sanzione penale che soltanto per tre di esse. Difatti leggendo il seguito dell'articolo trovo: « Sono puniti con un'ammenda di lire dieci per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di lire cento per ogni giorno successivo, ecc. »

Ora per colui che dà motivo alla risoluzione del contratto qual'è la pena? Io non ne trovo alcuna: eppure il caso è più grave degli altri tre!

Secondo l'articolo come è formulato, non v'ha dubbio che la pena è applicabile, giusta sono venuto accennando, a quelli i quali non adempiono in tempo l'obbligo dell'assicurazione, o scaduta la polizza non la rinnovano e non la completano in corrispondenza dell'accrescimento del numero degli operai.

Risoluto che sia il contratto o dato motivo alla risoluzione del contratto, quale pena giuridicamente potrebbe comminarsi?

Chimirri, relatore. Questa stessa.

Tozzi. Bisognerà dirlo, allora; perchè la legge punitiva, come m'insegna il relatore, non deve contemplare ipotesi che possono indursi per argomentazione, non deve dar luogo ad arbitrio, ma deve precisare, per quanto è possibile, il fatto che la viola e la pena che la reintegri.

Mettansi in correlazione le due parti dell'articolo, e si vedrà completamente scoperto quanto alla penalità il caso in cui può verificarsi la risoluzione del contratto.

Non vi può essere incertezza d'interpretazione in proposito; e ripetendo un'idea già accennata in quest'Aula, dirò essere desiderabile che le leggi sociali che concernono il miglioramento delle classi operaie non si presentino difficili e tali da richiedere, per intenderle, una sottile ermeneutica.

Che avverrà quando la stessa legge, nel caso in esame, con tutta precisione dice che la pena è applicabile per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, nel completamento o nella rinnovazione, e nulla accenna per la risoluzione? Qual magistrato, di fronte a tanta imprecisione potrebbe, pel fatto della risoluzione del contratto, condannare?

Io sarò lieto di avere dilucidazioni che colmino questo vuoto che riscontro nella compilazione dell'articolo.

lità avvenire all'industriale di adempiere al suo dovere. Poi, questo aumento che si propone è addirittura sproporzionato. Cento lire al giorno di multa, per un industriale che ha dieci o quindici operai, è una cosa enorme: mentre invece potrebbe essere giusta per un industriale che ha un gran numero di operai.

Io credo, perciò, che si potrebbe determinare un'ammenda proporzionale alle forze di questi industriali, dicendo, per esempio, che gli industriali sono puniti per ogni giorno di ritardo, con un'ammenda doppia dell'ammontare giornaliero della tassa di assicurazione da essi dovuta. Questo mi pare più che sufficiente, tanto più che, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare l'indennità in misura doppia di quella a cui l'operaio ha diritto.

Io non credevo che oggi si sarebbe tenuto seduta, e non ho presentato l'emendamento in tempo. Raccomando quindi alla Commissione di prendere in considerazione queste mie idee, che non mi sembrano del tutto destituite d'ogni valore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io avevo proposto un emendamento a questo articolo, perchè la proposta della Commissione veramente in molti casi sarebbe eccessiva.

Noi ammettiamo il sistema dell'assicurazione obbligatoria, anche quando il numero degli operai ecceda quello di cinque. Ora, per non avere assicurato cinque operai, obbligare un industriale a pagare una multa giornaliera che può arrivare fino a cento lire, mi pare troppo. Ed io avevo proposto un emendamento, il quale trae la sua ragione, diciamo così, d'analogia, dall'articolo 248 del Codice di commercio, in cui è detto:

« Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle Società in accomandita per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del tribunale civile o del tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecuniaria, che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo. »

Così c'è la possibilità di pagare da una o due lire fino a 50 lire, secondo i casi, secondo il numero degli operai e secondo l'im-

portanza della industria. Io stimerei opportuno di seguire questo stesso sistema, già adottato dal legislatore nel Codice di commercio. È perciò che ho proposto di sostituire le parole *sono puniti con una ammenda fino a lire 50 per ogni giorno di ritardo*.

D'altra parte, questa sanzione verrebbe ad essere avvalorata dalla circostanza stabilita dall'articolo 22; che cioè, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidata l'Istituto assicuratore.

Mi pare che quando c'è questa pena; e quando, dall'altra parte, si mette un'ammenda che può, secondo i casi, andare da una fino a 50 lire al giorno, tutte le ragioni di giustizia e di convenienza siano salvate.

Prego quindi il Governo e la Commissione di accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. A me pare che non sia giusto dare all'industriale che lascia trascorrere il termine dell'assicurazione senza rinnovare il contratto, il beneficio di pagare solamente una doppia indennità in casi d'infortunio.

Siccome so che, anche votando il doppio di quello che si è votato nell'articolo dieci, le indennità sono sempre insufficienti a provvedere alle necessità della vita di chi è colpito da infortunio, io lascierei, nei casi contemplati da questo articolo, il diritto comune, e proporrei al ministro e alla Commissione di cancellare le parole: « sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidata l'Istituto assicuratore. »

Se l'industriale non ha voluto assicurare, ha disubbidito la legge, ed ecco un caso di colpa grave.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Io vorrei rispondere all'onorevole Zavattari che, con la sua proposta, renderebbe un cattivo servizio agli operai: perchè l'ottanta per cento degli infortuni, come si è detto, provengono da casi fortuiti e di forza maggiore: e in questi casi gli operai non prenderebbero un soldo quando se ne stesse solamente al diritto comune. Quindi lasci la misura posta nell'articolo, che è molto più conveniente.

Mi permetto di aggiungere ancora una parola.

Quella indennità, che dev'esser pagata in misura doppia, non vorrei che andasse tutta così all'operaio, perchè non sarebbe giusto; ma vorrei che la parte raddoppiata andasse piuttosto a beneficio di quel certo fondo, di cui all'articolo 27, che ha quelle provvide destinazioni di cui parleremo in seguito, e nel quale, con un piccolo emendamento, potremo stabilire precisamente la destinazione di questa doppia indennità. L'operaio prenda quello che avrebbe dovuto prendere; il di più che non avrebbe preso, qualora l'industriale non avesse mancato al suo dovere ed ha vero carattere di emenda, vada con tutte le altre somme riscosse per le contravvenzioni a questa legge, e quindi a beneficio non di un solo ma di tutta la classe operaia, a quel fondo sociale di cui si parla nell'articolo 27.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

Daneo Edoardo. Ho chiesto di parlare unicamente per fare alcune riserve intorno a quanto ha detto testè l'onorevole Ferrero di Cambiano.

L'operaio, egli dice, prenda ciò che deve prendere. Ma io lo prego di considerare che, avverandosi il caso che questo articolo prevede, l'operaio si trova in una condizione molto diversa. Quando è davanti a un istituto assicuratore, sa di prendere con sicurezza la sua indennità; quando invece è davanti a un capomastro, a un capo cotimista o a un appaltatore, affronta tutte le evenienze del rischio che può anche risolversi in una vera insolvenza. Quindi è giusto che se in quel caso non c'è stata l'assicurazione coi suoi vantaggi, abbia quello di un pagamento doppio, perchè egli rischia di non riceverne alcuno. Ora perchè vuole l'onorevole Ferrero che il premio del rischio vada a vantaggio dell'istituto là da venire? Se l'operaio corre il rischio, mi pare giusto che abbia anche il vantaggio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tozzi.

Tozzi. Desidero una spiegazione dall'onorevole ministro e dal relatore. L'articolo 23 nella prima parte comprende quattro ipotesi: quella di chi non adempie all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito; quella di chi, scaduta la polizza, non la rinnova; l'altra di chi non la completa quando è aumentato il numero degli operai; e l'ultima di chi ha dato motivo alla risoluzione del contratto. Di queste quattro ipotesi che dovrebbero por-

tare alle penalità di cui nella seconda parte dell'articolo, non c'è la sanzione penale che soltanto per tre di esse. Difatti leggendo il seguito dell'articolo trovo: « Sono puniti con un'ammenda di lire dieci per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di lire cento per ogni giorno successivo, ecc. »

Ora per colui che dà motivo alla risoluzione del contratto qual'è la pena? Io non ne trovo alcuna: eppure il caso è più grave degli altri tre!

Secondo l'articolo come è formulato, non v'ha dubbio che la pena è applicabile, giusta sono venuto accennando, a quelli i quali non adempiono in tempo l'obbligo dell'assicurazione, o scaduta la polizza non la rinnovano e non la completano in corrispondenza dell'accrescimento del numero degli operai.

Risoluto che sia il contratto o dato motivo alla risoluzione del contratto, quale pena giuridicamente potrebbe comminare?

Chimirri, relatore. Questa stessa.

Tozzi. Bisognerà dirlo, allora; perchè la legge punitiva, come m'insegna il relatore, non deve contemplare ipotesi che possono indursi per argomentazione, non deve dar luogo ad arbitrio, ma deve precisare, per quanto è possibile, il fatto che la viola e la pena che la reintegri.

Mettansi in correlazione le due parti dell'articolo, e si vedrà completamente scoperto quanto alla penalità il caso in cui può verificarsi la risoluzione del contratto.

Non vi può essere incertezza d'interpretazione in proposito; e ripetendo un'idea già accennata in quest'Aula, dirò essere desiderabile che le leggi sociali che concernono il miglioramento delle classi operaie non si presentino difficili e tali da richiedere, per intenderle, una sottile ermeneutica.

Che avverrà quando la stessa legge, nel caso in esame, con tutta precisione dice che la pena è applicabile per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, nel completamento o nella rinnovazione, e nulla accenna per la risoluzione? Qual magistrato, di fronte a tanta imprecisione potrebbe, pel fatto della risoluzione del contratto, condannare?

Io sarò lieto di avere dilucidazioni che colmino questo vuoto che riscontro nella compilazione dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. L'articolo 22 ha una importanza capitale perchè dà efficacia all'obbligo dell'assicurazione. Si contravviene a quest'obbligo o non facendo il contratto o non mantenendo i patti, ciò che può dar luogo alla decadenza della polizza o alla risoluzione del contratto. Se in questi casi mancasse la sanzione, l'obbligo dell'assicurazione diverrebbe illusorio.

Con l'articolo 22 s'impongono due generi di pene; cioè una multa fissa per ogni giorno di ritardo e il raddoppiamento dell'indennità in caso che l'infortunio avvenga prima di stipulare l'assicurazione, o dopo aver lasciato caducare o risolvere il contratto. La multa è di 10 lire al giorno per i primi 30 giorni, perchè il ritardo potrebbe dipendere da cause involontarie. Passati i primi 30 giorni, la multa cresce. E qui dico subito che consento con l'onorevole Nocito a limitare a 50 le 100 lire al giorno, per analogia di quanto dispone l'articolo 248 del Codice di commercio da lui ricordato: consento altresì di fissare un limite massimo di lire quattromila.

Con la multa si punisce il ritardo; ma nel frattempo potrebbe verificarsi un infortunio, ed allora che cosa accade? Si applica il diritto comune? No! perchè questo provvede ai casi di colpa, che sono i meno, e non agli infortuni casuali di gran lunga più numerosi.

Il ministro e la Commissione, volendo che questa legge eserciti i suoi benefici effetti anche quando l'industriale non adempie l'obbligo dell'assicurazione, vi propone che in tal caso, l'inadempiente, oltre la multa, sia costretto pagare l'indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore, cioè la metà come risarcimento, l'altra metà come pena.

L'indennità normale sarà devoluta a titolo di risarcimento alla persona lesa, od ai suoi eredi, e il di più andrà ad impinguare il fondo, ond'è parola nell'articolo 26, con speciale destinazione per sovvenire gli operai colpiti allorchè, giusta le ipotesi previste in quest'articolo, l'assicurazione manca o è caducata, e la persona civilmente responsabile non è in grado, per insolvenza, di prestare l'indennità.

L'articolo 22 va quindi così modificato: dicendo lire 50 ov'è scritto di 100, e fissando a lire 4,000 il massimo della multa.

Ora formulerò in iscritto questa proposta e la trasmetterò all'onorevole presidente.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Consento nelle conclusioni dell'onorevole relatore con cui sono completamente d'accordo. Aggiungo una sola osservazione che mi sembra possa completare il concetto di questo articolo. Vorrei che, dopo la parola *risoluzione*, si aggiungessero le parole *od alla inesecuzione* del contratto.

Mi pare che questa aggiunta sia una conseguenza necessaria della soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 17, che fu ieri deliberata.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Nocito. Prego l'onorevole relatore di considerare che tutto il male del sistema del Ministero e della Commissione sta precisamente in questa ammenda fissa, sia di lire 50, sia di lire 100: perchè non può rendere proporzionale la sanzione penale, in caso di ritardo, all'importanza dell'industria e del numero degli operai. È per questo che io avevo detto: *sino a lire 50*, lasciando al magistrato tutta la facoltà di applicare il minimo od il massimo, secondo i casi.

Quindi insisto nel mio emendamento.

Chimirri, relatore. Io non posso accettare altre modificazioni.

Piccolo-Cupani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Piccolo-Cupani. Io desidero di far notare alla Camera che, o si lasci la disposizione così come è formulata nel disegno di legge, oppure si accettino gli emendamenti, è certo che si contraddice ai principi di diritto, perchè si lascia illimitazione nella pena. Fino a che somma potrà arrivare l'ammenda pagata dall'industriale? Si potrebbe arrivare a una somma indefinita, mentre le pene debbono essere prefinite, non già illimitate.

Per ciò io, presi accordi col relatore il quale ha accettato la mia osservazione, propongo che si stabilisca un limite massimo; e questo potrebbe essere nella cifra indicata dal relatore.

Presidente. Io leggo, dunque, il testo dell'articolo come è stato concordato tra il Governo e la Commissione.

Esso è il seguente:

« Coloro che non adempiono all'obbligo

dell'assicurazione nel termine stabilito, o scaduta la polizza non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione o alla inesecuzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 10 per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di lire 50 per ogni giorno successivo, sino al massimo di lire 4,000, ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore. »

L'onorevole Nocito mantiene o ritira il suo emendamento?

Nocito. Se volessero mettere « sino a lire 50 » io mi acconcerei alla proposta della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. Non è possibile accettare la formola proposta dall'onorevole Nocito.

Vi sono due ammende fisse: la prima di lire 10 al giorno, la seconda di lire 50.

Se si dicesse fino a lire 50, la pena più severa d'applicarsi nel secondo periodo, potrebbe scendere al disotto delle lire 10, comminate nei primi 30 giorni.

È d'uopo che gli industriali siano diligenti e solleciti nell'adempimento dell'obbligo loro imposto. Per mettersi in regola è concesso loro tempo sufficiente; se indugiano, pagheranno prima 10 lire al giorno; e dopo i primi 30 giorni ne pagheranno 50, fino al massimo di lire 4,000.

Qui, in verità, non mi sento di essere indulgente con gli industriali. Le leggi si fanno per essere osservate; e queste pene pecuniarie hanno per iscopo di stimolare gli inadempienti ed i ritardatarii.

Presidente. L'onorevole Garlanda ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

Garlanda. Io che avevo presentato un analogo emendamento, mi associo a quello dell'onorevole Nocito; perchè sia stabilito bene questo principio: che l'ammenda sia proporzionale, e sia lasciato all'arbitrio del giudice di determinarla secondo i casi. Non si dica, quindi, nè 10 lire nè 50, ma fino a 50 lire, perchè una ammenda anche piccola può essere grave per un industriale che ha pochi operai, mentre anche quella di 50 lire può

essere modestissima per un industriale che ne ha molti.

Presidente. Onorevole Nocito, mantiene dunque, o ritira il suo emendamento?

Nocito. O sono stato frainteso, o non mi sono bene spiegato. Io proponevo che nell'articolo fosse posta tanto la tassa di lire 10, quanto quella di 50, e si dicesse: fino a 10 lire nel primo periodo, fino a lire 50 nel secondo periodo. Con tale proposta noi non facciamo nè la parte degli operai, nè quella degli industriali; facciamo la parte della giustizia, perchè è giusto che il giudice possa proporzionare la pena alla importanza dello stabilimento, ed alla gravità delle conseguenze che potevano risultare dall'indugio. Quindi insisto.

Chimirri, relatore. Ed io la prego di non insistere.

In una legge come questa, anche le penalità debbono avere un certo rapporto fra esse.

Se l'articolo 26 punisce con ammenda da 50 a 100 lire i capi o esercenti d'impresе od industrie, anche se non indicate dagli articoli 5 e 6, quando trascurano di dar notizia dell'infortunio, sarebbe assurdo punire più lievemente coloro che non adempiono l'obbligo dell'assicurazione, o, scaduto il contratto, non lo rinnovano.

Se una pena ci deve essere, deve essere seria e congrua, altrimenti è meglio rinunciarvi.

Ecco perchè non accettiamo altre modificazioni, oltre quelle da noi proposte.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Nocito è del tenore seguente:

« Alle parole sono puniti, ecc., sostituire le parole sono puniti con un'ammenda sino a lire 50 per ogni giorno di ritardo. Il resto identico. »

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Lo pongo a partito: chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Nocito non è approvato.)

Pongo ora a partito l'articolo 22 tale e quale come l'ho letto testè alla Camera.

(È approvato.)

Prego la Camera di prestarmi attenzione. L'articolo 23 d'accordo fra il Governo, la

Commissione e qualcuno degli onorevoli deputati che hanno presentati emendamenti, è stato modificato anche per coordinarlo con le modificazioni introdotte dalla Camera nell'articolo 10.

L'articolo 23 risulterebbe combinato nel seguente tenore:

« Allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone civilmente responsabili, ove l'infortunio abbia luogo per dolo di queste.

« In tal caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere la indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma loro pagata dall'Istituto assicuratore, la quale dev'essere nella medesima computata.

« Gli Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato.

« La prova del dolo deve risultare da condanna penale passata in giudicato.

« Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile quando, per intervenuta amnistia o per morte dell'imputato, non possa proseguirsi il giudizio penale; ed il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo che siano trascorsi sei mesi dalla dichiarazione che l'azione penale è rimasta estinta per amnistia o per morte dell'imputato.

« L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei casi soprammentovati, si prescrivono nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata. »

Zavattari. Come si può giudicare un articolo con la semplice lettura fatta dal presidente?

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. L'articolo 23 non è punto modificato; ma fu mestieri coordinarlo con l'articolo 10.

Se l'onorevole Zavattari ha prestato attenzione alla lettura, che ne fu fatta, si sarà accorto che dal testo venne eliminato quanto ha attinenza con la colpa grave, e si ripristinò una parte del testo ministeriale che prevedeva il caso, in cui, trattandosi di dolo,

il processo penale non potesse proseguirsi per amnistia o per morte dell'imputato.

Nell'articolo 24 del progetto ministeriale era detto:

« Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile quando, per intervenuta amnistia o per morte dell'imputato, non possa proseguirsi il giudizio penale »; e questo alinea fu riprodotto nel corrispondente articolo 23.

Fuori di questa, non vi è alcuna innovazione; il resto è coordinamento dell'articolo in ossequio a quanto la Camera ha votato.

Presidente. L'onorevole Luzzatto Riccardo ha facoltà di parlare.

(Non è presente).

Perde la sua iscrizione.

L'onorevole Bonacci è presente?

(Non è presente).

Perde la sua iscrizione.

L'onorevole Lacava è presente?

(Non è presente).

Perde la sua iscrizione.

L'onorevole Michelozzi ha facoltà di parlare.

Michelozzi. Debbo anzitutto ringraziare la onorevole Commissione e l'onorevole ministro di avere accolto in gran parte il mio emendamento, introducendolo in alcune variazioni a quest'articolo. Anzi ne sono molto lusingato.

Poi mi permetto di fare due osservazioni intese ad estrinsecare meglio il concetto mio relativamente al punto non accolto; cioè quel punto che si riferisce alla colpa grave.

Qui si provvede al dolo e non alla colpa grave; dov'è dunque il coordinamento dell'articolo 23 coll'articolo 10 di cui parlava l'onorevole relatore? Egli mi insegna che si fa luogo all'azione penale non solamente in caso di dolo ma anche per colpa grave.

Ora, nel caso di morte dell'imputato, quello che può accadere pel dolo deve accadere anche per la colpa grave; e quindi estenderei la disposizione anche alla *colpa grave* per mettere questo articolo in relazione coll'articolo 10.

Un'altra osservazione molto importante desumo dalla legge germanica, che consuona col mio emendamento. Nella legge germanica si dice che, in caso di morte o di amnistia, possa il danneggiato esercitare in sede civile

la sua azione per risarcimento di danni. Ma v'è un altro caso importante: ed è la interdizione per demenza o per altra grave infermità; e perciò la legge germanica dice: per morte, per assenza o per altro motivo inerente alla sua persona. Ecco perchè nel mio emendamento io diceva: « ... per morte dell'imputato o per altro motivo inerente alla sua persona... »

Sottopongo queste mie osservazioni alla onorevole Commissione ed all'onorevole ministro perchè vedano se, accettandole, si possa meglio estrinsecare il concetto intorno al quale, del resto, siamo perfettamente d'accordo; e li ringrazio di avere sostanzialmente non solamente accolto il mio emendamento, ma di averlo fatto proprio nella nuova formola dell'articolo 23.

Presidente. L'onorevole Campi è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Piccolo-Cupani?

(Non è presente).

L'onorevole Rossi-Milano?

(Non è presente).

L'onorevole Berenini?

(Non è presente).

L'onorevole Fiamberti ha facoltà di parlare.

Fiamberti. Desidero avere uno schiarimento.

Trovo nell'ultimo capoverso che l'azione di regresso e quella diretta ad avere la indennità si prescrivono nel termine di due anni.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Di un anno.

Fiamberti. Sta bene; di un anno. Ora desidererei sapere se questa prescrizione di un anno sia stabilita anche pel conseguimento della indennità normale.

Da quanto è detto nel capoverso, pare che la prescrizione conserva solamente l'azione di regresso di cui si parla in questo articolo. Ma per l'azione per la indennità normale è stabilita una prescrizione? Io non la trovo.

Chimirri, relatore. Nell'articolo 16 è stabilita la prescrizione di un anno.

Fiamberti. Ma allora, se è detto in quell'articolo, mi sembra inutile dire qui « e quella diretta ad ottenere la indennità. » Si tratta dell'azione di regresso consentita all'istituto assicuratore. Questo osservo, per evitare possibili equivoci nella applicazione della legge.

Un'altra osservazione mi permetto di rivolgere alla Commissione.

Trovo al capoverso terzo: « gli istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. » Se io non ho mal compreso, lo scopo di questa disposizione è il seguente.

L'assicuratore dà il diritto di chiedere il rimborso di quanto ha pagato contro l'operaio, il quale per dolo proprio ha causato il proprio infortunio. Se questo è il concetto, credo che sia perfettamente inutile questa disposizione, poichè reputo che mai si avvererà il caso in cui, quando l'operaio sia colpito da infortunio per dolo proprio, possa domandare una indennità. Anzi dichiaro che io sarei, in proposito, molto severo. Io penso che l'operaio il quale, non solamente per dolo e quindi con intenzione malvagia, ma anche per colpa grave cagiona a sè o ad altri un infortunio, non solamente non debba conseguire indennità, ma debba rispondere anche delle conseguenze dell'infortunio.

Questa mi pare massima di giustizia. Noi, colla disposizione che ha modificato l'articolo 10, abbiamo stabilito che il principale, l'imprenditore o l'industriale deve rispondere della colpa grave, raddoppiando l'indennità a suo carico. E quindi parmi che non vi sia una ragione per non prendere verso l'operaio uguale disposizione. Io sono favorevolissimo agli operai, e fui anzi il primo a proporre un emendamento che faceva larga parte a favore dell'operaio in questa legge, che è sociale, umanitaria. Ma la benevolenza per l'operaio io la intendo finchè non vi entri il dolo, finchè non v'entri la colpa grave: e quando o dolo o colpa grave ci sia, io non scuso più alcuno e dico: « *Chi è causa del suo mal, pianga sè stesso.* »

Quando noi siamo rigorosi per gli industriali che furono causa del danno altrui, io credo che, per misura di giustizia e anche per misura di convenienza, dobbiamo dire all'operaio che sarà responsabile e verso sè stesso e verso gli altri se l'infortunio avvenga per dolo suo, o per sua grave colpa.

Quindi, ove si creda che il disposto del comma che attualmente noi esaminiamo intende riferirsi alla responsabilità dell'operaio in dolo nei rapporti coll'Istituto assicuratore, io chiedo che o si modifichi l'articolo nel senso da togliere completamente questo comma

e in modo da lasciare *in dispositione juris* la materia: o, se si vuole conservare, si amplii, si completi nel senso di comprendervi anche la colpa grave dell'operaio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Mi pare che, nel nuovo articolo formulato dalla Commissione, sia eliminata l'azione di regresso dell'Istituto assicuratore contro l'industriale nel caso di colpa grave; e soltanto sia ammessa nel caso di dolo. Ora questo a me pare, oltre che aberrante dai principii giuridici, un passo indietro fatto dalla stessa Commissione, sia secondo il suo primitivo testo, sia anche secondo il disegno ministeriale. Dappoichè, per ciò che concerne i principii giuridici, io non comprendo per qual motivo, quando il fatto costituisse reato (e ripeto che ogni qualvolta le lesioni e l'omicidio sono colposi c'è reato) quando, per obbligo di legge, il magistrato penale nella condanna deve condannare al risarcimento dei danni verso la parte lesa, l'Istituto assicurante non abbia il diritto di esercitare l'azione di regresso contro l'industriale, e prendersi quel tanto che egli ha pagato con l'assicurazione e con le anticipazioni fatte. Sarebbe una specie di giubileo, d'indulgenza che noi daremmo senza ragione a un industriale colpevole! Perocchè nulla va a beneficio dell'operaio, il quale non può ripetere il risarcimento dei danni secondo il diritto comune; nulla va a beneficio dell'Istituto assicurante, il quale deve tenersi pago per il cosiddetto contratto di assicurazione, anche quando non risulti l'infortunio per caso fortuito, ma risulti la vera e propria colpa dell'industriale riconosciuta nella sentenza.

Dico poi che questo concetto della Commissione è un passo indietro; perchè l'azione di regresso la medesima Commissione l'aveva già stabilito non soltanto per il caso di dolo, nel suo primitivo disegno, ma ancora per la inosservanza dei regolamenti. E nel disegno ministeriale c'era, non soltanto l'azione di regresso per il caso di dolo, ma ancora per la inosservanza dei regolamenti.

Ora, avendo la Camera completato il concetto dell'inosservanza dei regolamenti e riconosciuta la colpa, anche quando non ci sia tale inosservanza perchè la violazione delle precauzioni elementari non si scrive nei regolamenti, mi pare che sia un venir meno a tutto quello che ha stabilito la

Camera il non volere ammettere l'azione di regresso anche nei casi di colpa grave.

E propongo quindi un'aggiunta in questo senso al disegno della Commissione.

Murmura. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Murmura. Io non credo che sia equo ammettere l'azione di regresso dell'Istituto assicuratore, in materia di colpa grave, contro l'industriale, per la seguente ragione. Gli Istituti assicuratori assicurano già per la colpa grave, perchè nella rata del premio, si comprende precisamente quel caso.

Ora se le Compagnie assicuratrici già sono compensate abbastanza dall'elevazione del premio il quale comprende la colpa grave, quante volte volete che siano indennizzate?

Le volete indennizzate una volta con la rata, la quale si eleva appunto perchè si comprende la figura della colpa grave, ed un'altra volta con l'azione di regresso?

Per queste ragioni in credo che l'emendamento dell'onorevole Nocito non sia equo, e prego la Camera di respingerlo.

Presidente. L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. Alle cose dette dall'onorevole Murmura aggiungerò che l'azione di regresso, in caso di colpa grave, doveva eliminarsi per mettere d'accordo l'articolo 23 coll'aggiunta all'articolo 10, come fu proposta dall'onorevole Nocito.

Nocito. Non l'ho detto questo!

Chimirri, relatore. Secondo l'articolo votato, in caso di colpa grave qual'è la conseguenza? Vengono raddoppiate le indennità, ma l'indennità supplementare è posta a carico delle persone civilmente responsabili.

Da ciò è evidente che l'Istituto assicuratore pagherà soltanto l'indennità normale, che è il corrispettivo de' premi versati.

Accordando l'azione di regresso, anche nell'ipotesi dell'articolo 10, si darebbe all'assicuratore il diritto di ritenere i premi e non pagare l'indennità.

La colpa grave non spiega la sua influenza sulla misura normale dell'indennità, che è l'oggetto dell'assicurazione.

Il di più, che il magistrato infigge nella ipotesi dell'articolo 10, è una pena, e come tale deve pagarsi non già dall'Istituto assicuratore, ma dal responsabile civile.

Detto questo, mi resta poco da aggiungere

in risposta agli onorevoli Michelozzi e Fiamberti.

L'onorevole Fiamberti osservò che, per principio di giustizia, l'azione di regresso per dolo dovrebbe estendersi anche al caso in cui l'operaio sia causa del suo male. Ma queste cose potevano dirsi quando si discusse l'articolo 10; oggi sono fuori di luogo.

Nell'articolo 10 si disse che, in caso di colpa grave del padrone, o di chi lo rappresenta, le indennità saranno raddoppiate.

Della colpa dell'operaio non si fa motto, e non si potrebbe oggi includerla nell'articolo 23 sotto qualunque aspetto.

L'operaio, colpevole, prenderà l'indennità garantita dall'Istituto e questo non avrà alcun'azione di regresso contro di lui.

Del resto, onorevole Fiamberti, non si preoccupi di ciò; gl'Istituti assicuratori non eserciteranno quasi mai l'azione di regresso.

E qui rispondo ad un'altra obiezione. Si disse: come è possibile che in caso di dolo si faccia luogo ad azione di regresso a favore dell'Istituto assicuratore?

Con questa legge, si obbligano i padroni ad assicurare gli operai contro gl'infortuni, non contro le conseguenze dei fatti intenzionali.

La spiegazione si trova nell'organismo stesso del sistema da noi adottato, per cui, verificatosi lo infortunio, l'Istituto assicuratore ha l'obbligo di pagare l'indennità assicurata.

L'Istituto assicuratore non può indugiare o rifiutare il pagamento eccependo la colpa o il dolo.

Ma se dopo aver pagato interviene un processo e si scopre che l'infortunio non fu effetto del caso ma del dolo, allora in base alla sentenza penale passata in giudicato l'Istituto assicuratore ha l'azione di regresso.

Se del dolo è colpevole il padrone, l'azione di regresso si esperimenta contro di lui; si esperimenta contro l'operaio se questi fu autore del fatto delittuoso.

E vengo alle osservazioni fatte dall'onorevole Michelozzi. Egli dice: ma perchè non estendete all'accertamento della colpa le norme di procedura indicate pel caso di dolo quando il processo penale o non si può fare o non si può proseguire?

Per una ragione semplicissima: perchè secondo il testo dell'articolo 10, emendato dalla Camera, la colpa grave deve risultare non altrimenti che da condanna penale.

La valutazione del grado della colpa è deferita al giudice che pronunzia la condanna e non ad altri.

Se il giudizio penale non può aver luogo, chi è che determinerà la colpa grave? Il magistrato civile colle norme comuni? No, onorevoli colleghi: giacchè l'articolo 10 sottrae la liquidazione dell'indennizzo alle norme del dritto comune. Se vi sarà il processo il magistrato penale valuterà con la sentenza il grado della colpa. Ma se la sentenza penale manca, non è ammissibile che la facoltà di discriminare e configurare la colpa grave passi ad altri.

Ecco la ragione per cui abbiamo accettato l'emendamento Michelozzi per ciò che concerne il dolo, perchè in tal caso non v'è dubbio sull'indole giuridica del fatto delittuoso, ma trattandosi di colpa grave la cosa è assai diversa, non essendo egualmente facile di configurarla e definirla.

Delegata la definizione della colpa al giudice penale non si ammettono equipollenti.

Per queste ragioni prego gli onorevoli colleghi di voler votare l'articolo in discussione come noi lo abbiamo formulato in armonia colle precedenti deliberazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Pregherei l'onorevole Nocito di aderire al desiderio dell'onorevole relatore, perchè egli evidentemente col suo ordine di idee aggiungerebbe ostacoli al raggiungimento dello scopo che egli stesso si propone, e darebbe luogo a facili liti fra Istituti assicuratori ed industriali con la ricerca di una colpa più o meno grave in ogni caso di infortunio.

Se questa riserva dell'azione di regresso nei casi di colpa potesse influire sul limite inferiore, sulla inferiore misura delle tariffe, aderirei volentieri al concetto dell'onorevole Nocito.

Ma in pratica questo non è; poichè nessuno Istituto varierà il criterio dei limiti delle sue tariffe per la considerazione dei proventi che deriverebbero da casi di assoluta eventualità.

Questo anello di investigazioni e di liti fra Istituti assicuratori ed industriali andrebbe dunque a colpire la industria stessa e ne aumenterebbe i pericoli, e quindi potrebbe danneggiare l'interesse degli operai stessi, che noi ci proponiamo di tutelare. Per queste

ragioni io, associandomi a quanto ha già detto l'onorevole relatore, prego l'onorevole Nocito di non insistere nella sua tesi.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Nocito, guardi che Ella ha già parlato.

Nocito. Faccio soltanto una dichiarazione al cortese invito rivoltomi dall'onorevole Stelluti-Scala. Io già non ho proposto alcun emendamento in ordine al concetto da me esposto, e quindi non ho il diritto di far votare questo concetto. E molto volentieri potrei anche aderire all'invito dell'onorevole Stelluti-Scala perchè non vorrei mettere difficoltà a che questa benedetta legge potesse finalmente giungere in porto. Tuttavia tanto per dimostrare che il mio ordine di idee aveva un fondamento, dirò all'onorevole relatore che, secondo l'articolo che noi abbiamo votato, niente vi sarebbe di contrario alle idee da me esposte, perchè l'aver ammesso l'indennità supplementare a carico della persona responsabile, non esclude che poi l'Istituto assicuratore possa andare a cercare questa persona civilmente responsabile per farle pagare quell'indennità supplementare che essa ha anticipata.

Secondo la proposta della Commissione noi avremo spesso litigi fra gli operai con gli industriali; mentre col nostro concetto l'Istituto doveva essere come una specie di coibente fra l'operaio e l'industriale perchè l'attrito loro non fosse immediato, e poteva liquidare tutte le indennità di spettanza degli operai, salvo a farsi rimborsare dagli industriali.

Ma dacchè il relatore e, a quanto pare, anche il ministro credono d'insistere nel loro ordine di idee, io mi acconcio nel loro concetto e non insisto nel mio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Le ragioni addotte dall'onorevole Nocito non sono certamente destituite di fondamento, ma mi pare che debbano prevalere le idee del relatore della Commissione, specialmente per quelle ragioni di pratica opportunità che ha addotte l'onorevole Stelluti-Scala.

L'articolo fu concordato dal Ministero e dalla Commissione in modo da metterlo in armonia colle deliberazioni prese dalla Camera a proposito dell'articolo 10, quindi, sia per questo motivo, sia per le ragioni dette

dall'onorevole relatore e dall'onorevole Stelluti Scala, prego coloro che hanno fatto osservazioni a non insistervi e non proporre modificazioni, e prego la Camera di voler approvare l'articolo così come è stato letto dal nostro presidente.

Presidente. Chiedo all'onorevole Zavattari se insista, insieme coi suoi colleghi Berenini, Soggi, Vendemini, Brunicardi, Moscioni, Bertesi, Bovio, Basetti, Pastore e Marcora, in quegli emendamenti che riguardano la colpa grave.

Zavattari. Poichè la questione è stata risolta, non dirò interamente, ma parzialmente con l'articolo 10, ritiro anche a nome degli altri firmatari gli emendamenti che abbiamo proposti, e ai quali ha alluso l'onorevole presidente.

Presidente. Verremo, dunque, ai voti.

Rileggo l'articolo 23, così come è stato modificato dalla Commissione d'accordo col Governo:

« Allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone civilmente responsabili, ove l'infortunio abbia luogo per dolo di queste.

« In tal caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere la indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma loro pagata dall'Istituto assicuratore, la quale dev'essere nella medesima computata.

« Gli Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato.

« La prova del dolo deve risultare da condanna penale passata in giudicato.

« Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quando, per intervenuta amnistia o per morte dell'imputato, non possa proseguirsi il giudizio penale; e il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorsi sei mesi dalla dichiarazione che l'azione è rimasta estinta per amnistia o per morte dell'imputato.

« L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei casi sopra mentovati, si prescrivono nel termine di due anni dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata. »

Pongo a partito l'articolo 23 così modificato. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 24. Salvo i casi previsti dall'articolo 23 i capi o esercenti d'impresе o industrie, di cui negli articoli 5 e 6, dopo stipulata l'assicurazione, restano esonerati dalla responsabilità civile per gl'infortuni sul lavoro. »

L'onorevole Michelozzi ha facoltà di parlare.

Michelozzi. Ho chiesto di parlare non su questo articolo, ma per un articolo 25 aggiuntivo.

Presidente. Gli onorevoli Campi e Peroni non sono presenti.

Pongo quindi a partito quest'articolo 24 di cui ho data lettura.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Nel coordinamento poi, se è occorso qualche sbaglio nella numerazione, sarà corretto.

Chimirri, relatore. Sì! sì! Sta bene.

Presidente. « Articolo 25. I capi o esercenti d'impresе o industrie, anche se non indicate dagli articoli 5 e 6, devono nel termine di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da lire 50 a 100. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelozzi il quale ha presentato un'aggiunta all'articolo 25 che è la seguente:

« Articolo 25 *bis* (Aggiunto). Il contravventore, se non si tratti di recidiva, potrà far cessare il corso dell'azione penale, purchè prima dell'apertura del dibattimento dichiararsi di sottoporsi al pagamento di una somma determinabile dal pretore e non mai eccedente il massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento; e purchè l'importare dell'ammenda e delle spese procedurali sia versato al cancelliere contemporaneamente alla conciliazione. »

Michelozzi. L'aggiunta che propongo mira ad introdurre in questa legge l'istituto della conciliazione.

Qui si tratta d'una legge importante, che pare un Codice penale, perchè in tutte le parti contiene sanzioni punitive d'una grande severità.

Si tratta d'una legge che regola e disciplina materie nuove, d'una legge che sarà irta di difficoltà nella sua applicazione. Vi domando quindi se non vi paia giusto di introdurre anche in questa legge, non nei casi di recidività, ma nei casi primi, quello che è stato introdotto nel disegno di legge ministeriale sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Io tolgo appunto questa disposizione da cotesto disegno di legge.

Del resto l'istituto della conciliazione in materia contravvenzionale è già stato studiato da altri ministri per varii altri casi diversi; esso è già applicato in molte altre leggi, nell'ordinamento amministrativo comunale e provinciale, nella legge sulle opere pubbliche, ed anche rispetto a quelle contravvenzioni che rasentano il delitto.

Sottopongo quindi all'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione questa formula d'aggiunta all'articolo, che formerebbe l'articolo 26, con la quale si verrebbe a stabilire che il contravventore possa far cessare il corso dell'azione penale, sottoponendosi ad un provvedimento giudiziario preso dal pretore, il quale potrebbe condannarlo fino alla misura estrema dettata dalla legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzetti.

Rizzetti. Leggo nell'articolo che entro due giorni si deve dar notizia di ogni infortunio sul lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza. Ora faccio notare che molti stabilimenti importantissimi sono assai distanti dall'ufficio di pubblica sicurezza o dalla stazione dei carabinieri. Quindi credo basterebbe che le denunce di ogni infortunio fossero date al sindaco, come capo della pubblica sicurezza, oppure concedere tre o quattro giorni di tempo.

Presidente. L'onorevole Danco Edoardo ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento:

« Art. 25. *Sostituire alla dicitura del progetto la seguente:*

« I capi esercenti d'impresе e industrie devono provvedere alle prime cure necessarie all'operaio colpito da infortunio sul lavoro, salvo rivalsa per le relative spese verso l'Istituto assicuratore.

« Quando si tratti di fabbrica o località di lavoro distante più di due chilometri da una farmacia e vi si trovino occupati più di 20 operai, si dovranno avervi in pronto i mezzi necessari per i primi soccorsi in casi

d'infortunio nei modi che saranno determinati dal regolamento.

« I capi esercenti di imprese e industrie devono nel termine di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro.

« Le trasgressioni alle disposizioni di questo articolo saranno punite con un'ammenda da lire 50 a lire 100. »

Daneo Edoardo. Ho chiesto di parlare per dichiarare che ritiro l'emendamento che avevo proposto a questo articolo, raccomandando al Governo e alla Commissione alcune cose in quell'emendamento contenute.

Io proponeva che si provvedesse alle prime cure necessarie all'operaio, e che, quando si tratti di fabbrica o di località di lavoro distante più di due chilometri da una farmacia e vi si trovino più di venti operai si debbano tenere nella fabbrica cassette di medicinali per apprestare le prime cure.

Ora per la prima parte si è provveduto con un'aggiunta all'articolo 10, e per la seconda mi pare che sarebbe opportuno che la Commissione, e più che la Commissione il Ministero, mi assicurassero di tenerne conto nel regolamento.

Le proposte che avevo fatte sono della massima importanza, perchè è certo che quanto più presto si provvede a dare le prime cure ad operai, colpiti da infortunio, tanto minori potranno essere le conseguenze dell'infortunio stesso.

Ciò detto, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Michelozzi ha fatto una proposta che certamente è meritevole di molta considerazione.

Sarebbe, è vero, desiderabile che l'istituto da lui raccomandato entrasse nel diritto pubblico del nostro paese.

Però sottopongo al senso giuridico e pratico dell'onorevole Michelozzi queste due osservazioni.

È opportuno introdurre nel nostro diritto pubblico un tale istituto in occasione di una legge particolare?

È opportuno aggiungere a questa legge, che contiene già tante questioni gravissime, un'altra questione del genere di quella da lui indicata?

A queste due domande credo dovere rispondere di no; e quindi, pur facendo omag-

gio al sentimento ed al pensiero, a cui si è ispirato l'onorevole Michelozzi nel proporre la sua aggiunta, lo prego di non voler insistere sopra di essa.

Alla raccomandazione fattami dall'onorevole Daneo è quasi superfluo che io risponda.

Consento pienamente nel suo pensiero e lo assicuro che nel regolamento terrò conto di quanto egli ha raccomandato.

Presidente. Onorevole Michelozzi, consente a ritirare il suo articolo aggiuntivo?

Michelozzi. Consento a ritirarlo, riservandomi di sostenere nuovamente i concetti ivi espressi quando verrà in discussione il disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli che reca consimile disposizione; nella quale occasione spero che l'onorevole ministro sosterrà fortemente questo istituto, che ha fatto proprio accettando il progetto già presentato dall'onorevole Barazzuoli.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo dunque a partito l'articolo 25 del quale è stata data lettura.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Articolo 26. Anche in questo articolo furono introdotte alcune modificazioni concordate fra Ministero e Commissione.

Do quindi lettura dell'articolo come fu modificato:

« Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente dell'articolo 10, n. 5, ed il doppio dell'indennità nel caso previsto dall'articolo 23 saranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, adibite: 1° per sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le Società che assumano l'obbligo di sovvenirli nei primi dieci giorni di malattia; 2° per creare premi annuali a favore degli inventori di nuovi congegni protettori; 3° per sovvenire gli operai che nel caso previsto dall'articolo 22 non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza del responsabile civile. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelozzi per isvolgere la seguente aggiunta all'articolo 26.

Art. 26 bis (Aggiunto).

« Sono esenti dalle tasse di bollo, di regi-

stro e di concessione governativa tutti gli atti di costituzione e di modificazione degli statuti e dei regolamenti delle Casse e Sindacati di assicurazione, e tutti gli atti e i documenti che occorrono tanto a cotesti Istituti quanto agli assicurati per fare e regolare l'assicurazione, per pagare i premi e per fare la liquidazione, il ritiro ed il reinvestimento delle indennità. »

Michelozzi. Ho proposto anche qui un emendamento, per rendere la legge più armonica nelle sue varie disposizioni.

La legge del 1883, che regola la Cassa Nazionale, contiene un articolo col quale si esentano dalle tasse di bollo, di registro e di concessioni governative tutti gli atti che servono alle assicurazioni, tanto rispetto all'Istituto, quanto rispetto all'assicurato.

Ora a me non pare giusto che lo stesso trattamento non debba esser fatto, se non alle Casse private, per le quali non ricorrono gli stessi motivi di esenzione, almeno ai Sindacati degli industriali che si costituiscono in Corpi collegiali, per poter compiere tutte quelle funzioni, che sono compiute dalla Cassa Nazionale, la quale, perchè più forte, non dovrebbe avere un trattamento di favore.

Che queste disposizioni di favore, delle quali, è vero, non bisogna mai abusare, non si estendano alle Compagnie private, sta bene; questa sarà una remora allo estendersi di quelle Compagnie estere, di cui fu parlato ieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Farei una proposta e spero che tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione l'accetteranno.

Io proporrei che la divisione del cumulo delle multe fosse fatta in questo modo:

Che una parte fosse destinata ad indennizzare quegli operai colpiti da infortunio del lavoro, i quali per negligenza dell'industriale non sono stati assicurati; che una seconda parte fosse destinata alle cure mediche. Credo utile incoraggiare l'assistenza medica, poichè provvedendo prontamente in caso d'infortunio, non solo si reca un sollievo all'operaio colpito, ma si fa anche un vantaggio all'industriale esonerandolo probabilmente dal pagamento di una indennità maggiore; che un'altra parte infine sia destinata ai premi di previdenza.

Sarebbe giusto adottare questo provvedi-

mento, perchè i grandi industriali hanno già adottato mezzi preventivi per non pagare le indennità; ma vi sono i piccoli industriali cui bisogna pensare, cioè, a coloro che sono più restii al progresso.

Con semplici medaglie d'oro o d'argento, che possono rappresentare il valore di una diecina di lire, date a titolo d'incoraggiamento a questi industriali perchè adottino i mezzi preventivi riconosciuti necessari, si possono prevenire danni gravissimi.

Accetto le proposte della Commissione, ma vorrei pregarla di voler dare la precedenza alla mia prima proposta, intesa a destinare una parte del fondo per indennizzare gli operai colpiti da infortunio che per negligenza dell'industriale non sono stati assicurati.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. Se l'onorevole Zavattari porrà sott'occhi le modificazioni da noi introdotte in questo articolo, ne sarà soddisfatto.

Nell'articolo si dice che le somme riscosse a titolo di penalità per contravvenzioni previste dalla presente legge non andranno ad impinguare l'erario, ma formeranno un fondo speciale destinato a scopi speciali.

Fra queste penalità v'è anche il pagamento del doppio dell'indennità nel caso previsto dall'articolo 22, quando cioè avvenga l'infortunio e l'operaio non si trovi assicurato o perchè il padrone indugiò a fare il contratto o non ne adempì le condizioni.

In tal caso è giusto che l'operaio abbia l'indennità normale; ma il di più imposto come pene deve aggiungersi a questo fondo, che la Commissione propone di ripartire così:

1° Per sussidiare nei modi e nella misura stabilita dal regolamento le Società che assumono l'obbligo di sovvenire gli operai nei primi 10 giorni di malattia (per le cure mediche abbiamo già provveduto, mettendole a carico degli industriali); 2° per creare premi annuali a favore degli inventori di nuovi congegni protettori; 3° per sovvenire gli operai, che, nel caso previsto dall'articolo 22, non potessero conseguire l'indennità per insolvenza delle persone civilmente responsabili.

Se l'assicurazione non fu fatta, oppure venne caducata o risolta il padrone deve pagare del suo l'indennità.

Ma supposto che sia insolvente, si farà opera pietosa venendo in soccorso dell'operaio.

Mi pare che non si potrebbe fare migliore uso delle multe e delle penalità inflitte in forza di questa legge.

Spero che l'articolo 26 raccoglierà il suffragio unanime della Camera.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Sulla proposta fatta dall'onorevole Zavattari, non ho bisogno di dichiarar nulla, perchè mi unisco a ciò che l'onorevole relatore ha detto.

Debbo dare una risposta all'onorevole Michelozzi, il quale, con un articolo aggiuntivo, propone alcune esenzioni di tassa.

Sono dispiacente di dover dichiarare che, come non potei nell'ultima seduta accettare una simile proposta riflettente le indennità dovute in caso di morte, così non posso accettare questa proposta riflettente gli atti delle Casse e dei Sindacati di assicurazione.

Il cuore mi porterebbe a dir di sì, ma la mente mi dice che bisogna rispettare un principio di carattere finanziario, il quale non consente di allargare queste esenzioni.

Debbo quindi ripetere la preghiera che ho fatto già altre due volte all'onorevole Michelozzi di non voler insistere nella sua proposta aggiuntiva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelozzi.

Michelozzi. Seguendo il concetto dell'onorevole ministro, bisognerebbe abrogare l'articolo 3 della legge del 1883, che esenta dalle tasse di bollo e registro gli atti della Cassa Nazionale. La mia era una proposta di equità, una proposta di parificazione; credo che avrebbe potuto accettarsi senza fare forti strappi all'erario.

Si è parlato tanto di parificazione, ed intanto si stabilisce una gravissima disparità di trattamento fra un Istituto già fortissimo e quei Sindacati di industriali che nasceranno deboli e meritevolissimi di speciale considerazione ed aiuto.

Dal momento che lasciate stare quella disposizione per la Cassa Nazionale, io vi domandava che fosse estesa ai Sindacati privati; ma mi sembra giusto che sia estesa almeno a quei Sindacati o Compagnie d'industriali, di cui bisogna favorire molto lo incremento; e mi pare che la mia domanda possa essere accolta perchè si ottiene così quella parificazione di obblighi, per la quale

principalmente raccomandando l'accoglienza della mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Altro è abrogare una concessione già fatta ed esistente, altro è concedere nuove esenzioni di tasse.

Quindi mi pare che non esista veruna incoerenza fra il fatto del mantenimento di una concessione già data, e le dichiarazioni mie di oggi, contrarie a nuove esenzioni.

Certo la Cassa Nazionale di assicurazione continuerà a godere di questa esenzione, della quale non godranno i Sindacati e le Casse private. Ma anche questo stato di diritto mi pare che possa sussistere benissimo senza dar luogo a censure, quando si pensi all'altissimo posto che la Cassa Nazionale di assicurazione deve tenere in Italia, in questa materia.

Quindi, senza mancare a nessun dovere di coerenza e senza commettere nessun peccato di logica, mi pare di potere, con ragione, respingere la proposta dell'onorevole Michelozzi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri, relatore. Il relatore non aveva messo bocca in questa disputa, perchè in materia di riduzione o esenzione di tasse l'iniziativa spetta al ministro delle finanze. Prego l'onorevole Michelozzi di unirsi a me nel rivolgere una calda preghiera al ministro di agricoltura...

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. Piuttosto a quello del tesoro.

Chimirri, relatore. Ma Ella sarà il tramite migliore.

Negli altri paesi lo Stato non si limita a creare obblighi per gli altri, ma direttamente o indirettamente concorre a facilitare l'impianto e il funzionamento delle assicurazioni operaie.

So che nelle condizioni presenti le nostre finanze non consentono larghezze, nè io ne chiedo.

Ma se è bene che sorgano ovunque Sindacati mutui per l'assicurazione degli operai, uno dei mezzi più efficaci per incoraggiarli è quello di esentarli dal pagamento delle tasse che gravano la loro costituzione.

Non è cosa da risolvere oggi, poichè il ministro delle finanze non lo consente; ma

il ministro d'agricoltura e commercio, alle cui cure è affidata l'applicazione di questa legge, vorrà rendersi interprete dei nostri desiderî presso il suo collega, perchè, non alle Casse private di speculazione, ma ai Sindacati mutui, la finanza sia mite, e se non darà aiuti, non ponga almeno imbarazzi.

Presidente. Verremo dunque ai voti. Pongo a partito l'articolo 26 del quale ho data lettura. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Onorevole Michelozzi, Ella ritira dunque il suo articolo aggiuntivo?

Michelozzi. Mi affido molto al voto che ha fatto l'onorevole relatore ed in attesa che sia soddisfatto ritiro l'articolo aggiuntivo.

Presidente. Sta bene.

« Art. 27. All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio Decreto, sentito il Consiglio superiore del lavoro e il Consiglio di Stato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro. In Italia molto facilmente s'indugia nella pubblicazione dei regolamenti.

Ora se vi è caso di maggior necessità nella sollecitudine del regolamento, è in questa legge, che rimette al regolamento una quantità di norme e di attribuzioni speciali e sostanziali.

Poichè nell'articolo che segue è detto che la legge avrà vigore dopo sei mesi dal giorno della sua pubblicazione, così il ministro, lo spero, vorrà impegnarsi a che entro sei mesi sia compilato e pubblicato il regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Questo regolamento, non solo entro i sei mesi, ma anche in un termine molto più breve, dovrà esser fatto e pubblicato. Io credo che nel primo trimestre il regolamento debba essere fatto e pubblicato affinchè rimanga agli industriali un termine di altri tre mesi per adempiere agli obblighi, che la nuova legge impone loro.

Con ciò spero di avere soddisfatto all'invito fattomi dall'onorevole Stelluti-Scala.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Rivolgo una preghiera all'onorevole ministro, ed è questa: che nel regolamento sia ben regolato quanto concerne il servizio medico, la cui importanza è per sè evidente, poichè da esso dipende la constatazione dell'infortunio e delle sue conseguenze definitive, e sui certificati medici si basa la liquidazione dell'indennità. Questa del servizio medico è una delle maggiori difficoltà che incontra la Cassa Nazionale. Io penso che essendo tutto nell'interesse degli operai, si possa imporre l'obbligo di questo servizio agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti. Bisognerà ad ogni modo che il regolamento provveda bene al rilascio dei certificati, alla loro esenzione dal bollo, ed al relativo compenso per i medici onde non gravare di troppa spesa gli operai, gli industriali o gli Istituti assicuratori che vi devono ricorrere. È una raccomandazione caldissima che rivolgo all'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Prendo atto della raccomandazione che mi ha fatta l'onorevole Ferrero di Cambiano con quel medesimo sentimento e con quella convinzione con la quale ho preso atto di una consimile raccomandazione che mi ha fatta l'onorevole Daneo.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Presidente. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 27.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Ora vengono le disposizioni transitorie, concordate tra il Ministero e la Commissione.

« Art. 28. Sino a quando con legge generale concernente l'industria delle assicurazioni non siano stabilite le norme relative alle malleverie che le Imprese assicuratrici devono offrire per i vari rami di assicurazioni, le Società o Compagnie private per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, agli effetti della presente legge, dovranno prestare una cauzione da ragguagliarsi all'importo dei premi annuali dovuti alla Compagnia per gli operai assicurati, senza però che possa mai essere minore di 100,000 lire.

« La cauzione sarà costituita mediante titoli emessi o garantiti dallo Stato, depositati

presso la Cassa dei depositi e prestiti, vincolati a favore del Governo e delle assicurazioni stipulate ai sensi di questa legge.

« Nel regolamento, di cui all'articolo 27, saranno determinate le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione.

« Le Compagnie o Società private, per esercitare, agli effetti di questa legge, l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro, dovranno tenerne la gestione distinta da quella di ogni altro ramo o categoria di assicurazioni. »

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo, lo pongo a partito.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zavattari.

Ne do lettura:

« L'industriale, l'impresario, l'appaltatore, esercente di cave, miniere, costruzioni edilizie, ecc., di cui all'articolo 1, dovrà fornire le prime cure di assistenza medica all'operaio colpito da infortunio sul lavoro. »

L'onorevole Zavattari ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.

Zavattari. La differenza che passa fra l'aggiunta fatta all'articolo 10 e quella da me proposta è sostanzialmente questa: che l'articolo 10 limita la prima cura medica a lire cinquanta, mentre io non indico alcuna cifra, perchè potrebbe verificarsi il caso di un infortunio di cento operai, che richiedesse l'intervento di dieci o quindici medici, a trasportare i quali in carrozza sul luogo dell'infortunio occorresse la spesa di lire cinquanta.

Perchè questa spesa deve esser compresa nel prezzo della cura? (*Interruzioni*).

L'articolo dice solamente che la spesa della cura non potrà eccedere le lire cinquanta.

Dunque insisto nel mio articolo perchè ritengo che sia il più equo.

Se la Camera approvasse la dizione che propongo, la potremmo inserire nell'articolo 10, togliendo da quell'articolo le parole: *non potrà eccedere le lire cinquanta*, perchè io mi occupo della prima cura, non della cura continuativa.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. Faccio osservare all'onorevole Zavattari che l'articolo aggiuntivo

da lui proposto fu in sostanza votato e compreso nell'articolo 10.

Ora non si può tornarvi sopra. L'onorevole Zavattari parlò allora contro il limite della spesa; ma la Camera andò in diverso avviso, e ciò ch'è scritto è scritto.

Presidente. Lei insiste, onorevole Zavattari?

Zavattari. Insisto.

Presidente. Le debbo far riflettere anch'io che il suo articolo contempla una materia che fu già discussa all'articolo 10. Se mai era allora, onorevole Zavattari, che avrebbe dovuto far valere le sue ragioni. Mi pare quindi sia il caso che Ella ritiri la sua aggiunta.

Zavattari. Ebbene, onorevole presidente, per contentarla, ritiro il mio articolo; però faccio osservare che quando parlai sull'articolo 10, dissi che ritenevo inutile l'aggiunta delle cinquanta lire.

La Commissione non mi ha risposto, e poi senza alcuna discussione ha levati dall'articolo i dieci giorni e non le cinquanta lire. Per questa ragione mi ero riservato di proporre uno speciale emendamento. Ho voluto mettere le cose a posto.

Presidente. Ma ad ogni modo Ella ha dichiarato che ritira il suo emendamento.

« Art. 29. La presente legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo 29. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Ora chiedo alla Commissione se essa creda potere fare dinanzi alla Camera il coordinamento di questo disegno di legge nella seduta di martedì.

Chimirri, relatore. Quando credono l'onorevole presidente ed il ministro di agricoltura e commercio.

Presidente. Sta bene: allora martedì, in principio della seduta pomeridiana, prima procederemo al coordinamento e poi alla votazione segreta del disegno di legge.

Annunzio di una interrogazione.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di interrogazione presentata oggi:

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commer-

cio per sapere se « intenda revocare il decreto 9 maggio 1895 registrato con riserva dalla Corte dei Conti, col quale vengono illegalmente chiamate le Casse di risparmio del Regno ad un maggior contributo per le spese di vigilanza.

« Ferrero di Cambiano, Costa Alessandro. »

La seduta termina alle 17.20.

Ordine del giorno per le tornate di domani

Seduta antimeridiana.

1. Aggregazione dei comuni di Bagnatica e Brusaporto al mandamento di Trescore, circondario di Bergamo. (239)
2. Aggregazione del comune di Castelvetere Valfortore al mandamento di Colle Sanita. (236)
3. Avanzamento nel Regio esercito (Approvato dal Senato). (216)
4. Provvedimenti riguardanti la marina mercantile. (97)

Seduta pomeridiana.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del deputato Pantano per aggregazione del comune di Ferentillo al mandamento e circondario di Terni.
3. Convalidazione di Decreti Reali del 19 aprile 1896, n. 97, 98, 99, coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1895-96. (221)
4. Autorizzazioni di trasporti di residui tra alcuni capitoli dello stato previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96. (206)
5. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 790,000 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1895-96, concernenti spese facoltative. (225).
6. Svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Imbriani-Poerio al presidente del Consiglio circa la politica estera in Europa.
7. Discussione della seguente mozione:

« La Camera, udite le dichiarazioni fatte oggi stesso dal Governo, in ordine alle garanzie

statutarie riguardo ai *deputati militari*, considerando che quelle dichiarazioni violerebbero la lettera e lo spirito delle garanzie stesse e contraddirebbero il principio seguito in analogo materia per i *senatori militari* (art. 37 dello Statuto - esempio il processo Persano), richiama il Governo alla stretta osservanza dell'art. 45 dello Statuto stesso riguardo alla procedura da seguirsi per il deputato generale Baratieri.

« Imbriani-Poerio, Costa Andrea, Socci, Berenini, Agnini, Bertesi, Ferri, Fazi, Gaetani di Laurenzana A., Pipitone, Pantano, Marcora, Zavattari, Bassetti, De Marinis, Luzzatto R., Pavia, Pansini, Diligenti. »

Seguito della discussione del disegno di legge:

8. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.

Discussione dei disegni di legge:

9. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97. (163)

10. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97. (152)

11. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97. (156)

12. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97. (148)

13. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97. (149)

14. Modificazioni alle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885, numero 2922 e 17 luglio 1890, numero 6955. (61) (*Emendato dal Senato*).

15. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175)

16. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

17. Modificazioni alle leggi sui diritti catastali. (167)

18. Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80)

19. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) *Urgenza*.

20. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172).

21. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

22. Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata. (196)

23. Aggregazione del Comune di Castelvetere Valfortore (Benevento) al Mandamento di Colle Sannita. (236)

24. Conversione in legge dei regi Decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzarono il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al numero 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318. (197)

25. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di San Martino, sul fiume Treb-

bia, nella strada nazionale, n. 36 Genova-Piacenza. (228)

26. Maggiore spesa da imputarsi all'esercizio finanziario 1895-96 per corresponsione ai Comuni del decimo sull'imposta di ricchezza mobile pel secondo semestre 1894. (231) *Urgenza*

27. Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54)

28. Eccedenza d'impegni nelle spese per la repressione del malandrino. (224).

29. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96. (199)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.